

**FINE PENA: 31/12/9999.
IL PUNTO SULLA QUESTIONE ERGASTOLO (*)**

di Emilio Dolcini

La prima parte del saggio traccia un sintetico quadro dell'evoluzione che l'ergastolo ha conosciuto nel nostro ordinamento, a partire dal codice penale del 1930; dà conto, inoltre, di alcuni progetti di riforma del codice penale, della prassi giurisprudenziale italiana e del ruolo della pena perpetua nei Paesi membri del Consiglio d'Europa. La seconda parte del saggio è dedicata ai profili di legittimità costituzionale e di compatibilità convenzionale dell'ergastolo, in particolare dell'ergastolo ostativo ex art. 4 bis co. 1 ord. penit. Questa forma di ergastolo è stata interessata negli ultimi anni da una serie di pronunce di grande rilievo sia da parte della Corte Edu, sia da parte della Corte costituzionale (da ultimo, ordinanza n. 97/2021): particolare attenzione viene dunque posta all'analisi critica di tale ordinanza e a quella delle proposte di legge volte a dare risposta al 'monito' della Corte costituzionale, attraverso la riformulazione dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit. e di una serie di disposizioni che verrebbero coinvolte dalla riforma.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lessico. – I. LA PENA DETENTIVA PERPETUA IN ITALIA E IN EUROPA, TRA STORIA E PRASSI. – 3. L'ergastolo nel codice Rocco. – 4. L'erosione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo. – 5. La legislazione dell'emergenza: nascono l'ergastolo ostativo (e un ergastolo 'di terzo tipo'). – 6. L'ergastolo in alcuni progetti di riforma del codice penale. – 7. L'ergastolo nella prassi. – 8. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa: a) La legislazione. – 9. (Segue): b) La prassi. – II. ERGASTOLO, COSTITUZIONE E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. – 10. Ergastolo comune e Costituzione. – 11. Ergastolo ostativo e Costituzione: Corte cost., sent. n. 135/2003. – 12. Ergastolo ex art. 54 quater co. 4 ord. penit.: finalmente una sentenza di accoglimento totale. – 13. Pena detentiva perpetua e CEDU. – 14. (Segue): Viola c. Italia. – 15. Reati di cui all'art. 4 bis co. 1 ord. penit., mancata collaborazione, permessi-premio: Corte cost., sent. n. 253/2019. – 16. La Corte costituzionale si pronuncia nuovamente sull'ergastolo ostativo: l'ord. n. 97/2021. – 17. Le proposte di legge in tema di ergastolo ostativo all'esame del Parlamento. – 18. Conclusioni.

(*) Testo ampliato, integrato con le note e aggiornato a ottobre 2021, di una *lectio magistralis* tenuta presso l'Istituto di studi penalistici Alimena dell'Università della Calabria (Cosenza, 7 giugno 2021). Parte di questo scritto riproduce contenuti di "La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni", in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2018, pp. 3 ss., nonché in DOLCINI, Emilio, FASSONE, Elvio, GALLIANI, Davide, PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, PUGIOTTO, Andrea, *Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale*, 2019, pp. 11 ss.

1. Premessa.

31 dicembre 1999 è il termine finale che i sistemi informatici attribuiscono, nei documenti ufficiali, alla pena dell'ergastolo: un termine che conferisce una coloritura ancora più drammatica e inquietante all'ergastolo, tuttora presente, quale massima pena, nell'ordinamento italiano.

Nella *prima parte* di questo scritto tratterò un sintetico quadro dell'*evoluzione* che l'ergastolo ha conosciuto nel nostro ordinamento, a partire dalla disciplina contenuta nel codice del 1930. Fondamentale, in questa prospettiva, l'apporto della legislazione penitenziaria: dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 alle numerose riforme di quella legge, riforme *in melius* e riforme *in peius*. Le riforme 'migliorative' – tali per chi ritiene che nel nostro ordinamento non ci sia spazio per una sorta di *morte civile in carcere*¹ – hanno avuto come protagonisti sia il legislatore (penso in primo luogo alla l. 25 novembre 1962, n. 1634, che ha introdotto la liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo, e alla l. 10 ottobre 1986, n. 663, c.d. legge Gozzini), sia la Corte costituzionale. Le riforme 'peggiorative' – riforme, cioè, che hanno inasprito la condizione di chi sia stato condannato all'ergastolo per alcune ipotesi di reato – hanno avuto come fulcro la legislazione dell'emergenza degli anni '90 del secolo scorso.

Non mancherò di gettare uno sguardo sulla *prassi giurisprudenziale* in materia di ergastolo, nonché sul ruolo che la pena detentiva perpetua svolge in *altri Paesi europei*, nella convinzione che sia la storia, sia il dato empirico-criminologico, sia la comparazione siano elementi indispensabili per una piena comprensione del diritto vigente nel nostro Paese.

La *seconda parte* dello scritto sarà dedicata ai profili di maggiore attualità della pena dell'ergastolo: quelli che attengono alla *legittimità costituzionale* e alla *compatibilità convenzionale* – con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo – della pena perpetua quale configurata nell'ordinamento italiano. Particolare attenzione verrà ovviamente dedicata all'*ergastolo ostativo*, sul quale si è recentemente pronunciata – per la seconda volta – la Corte costituzionale.

¹ Parlare di 'morte civile' a proposito dell'ergastolo ha un evidente significato evocativo della condizione esistenziale del condannato alla pena perpetua. Al di là della metafora, nel codice penale napoleonico (1810), a proposito dei « *travaux forcés à perpétuité* », che nel catalogo delle « pene afflittive e infamanti » (art. 7) occupavano il secondo posto dopo la pena di morte, all'art. 18 si stabiliva che la condanna ai lavori forzati a vita comporterà « *mort civile* ». A proposito di una normativa dello Stato di New York nella quale si afferma testualmente che una persona condannata alla pena perpetua « è civilmente morta », cfr. PINTO DE ALBUQUERQUE (2016), p. 187, nt. 18. Oggi, nel nostro ordinamento, alla condanna all'ergastolo conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 co. 1 c.p.), dell'interdizione legale (art. 32 co. 1 c.p.), della decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 32 co. 2 c.p.) e della pubblicazione della sentenza penale di condanna (art. 36 co. 1-3 c.p.). Cfr., anche per alcuni problemi interpretativi posti dalla normativa citata, DELLA BELLA (2021), p. 375. A proposito dell'ergastolo nel nostro ordinamento così si esprime VIGANÒ (2012), p. 13: « Una 'morte civile' certo più asettica, e meno cruenta della sua soppressione fisica per mano del boia: ma a conti fatti... non meno inumana ». Sull'ergastolo quale pena tesa a produrre la morte civile del condannato, v. infine DOLCINI (2019-4), p. 36.

2. Lessico.

Anticipo un *lessico* minimo, funzionale alla trattazione successiva.

A proposito della parola *ergastolo*. La parola deriva dal sostantivo greco ἐργαστήριον (officina, laboratorio), a sua volta derivato di ἐργάζομαι (lavorare): evoca dunque l'idea di una pena di cui è componente essenziale il lavoro². Il *nomen iuris* *ergastolo* compare nel codice Zanardelli (art. 11)³, al vertice del catalogo delle pene, in un contesto caratterizzato dall'abolizione della pena di morte. Nel codice penale sardo-piemontese del 1859 – quello che diventerà nel 1861 il primo codice penale del Regno d'Italia⁴ – la pena omologa all'*ergastolo* era quella dei « lavori forzati a vita » (art. 13 n. 2 e art. 16), che – sul modello del codice francese del 1810 – affiancava dal basso la pena capitale.

La scelta terminologica del legislatore del 1889, che verrà confermata dal legislatore del 1930, non trova riscontro in nessuno degli ordinamenti più vicini al nostro. Nel codice penale tedesco si parla di « *lebenslange Freiheitsstrafe* » (par. 38 co. 1), nel codice penale francese di « *réclusion criminelle à perpétuité* », nonché di « *détention criminelle à perpétuité* » (art. 131-1), nel codice penale spagnolo di « *prisión permanente revisable* » (art. 33), nei paesi di area anglosassone di « *Life Imprisonment* », o talora di « *Imprisonment for Life* ».

Il monolite '*ergastolo*', quale si presentava nel codice Rocco, nella successiva evoluzione della normativa penitenziaria lascia il posto a *diverse forme di pena perpetua*: a quello che ora può essere designato come '*ergastolo comune*' si affiancano l'*ergastolo ostativo*' e una forma di *ergastolo* che altrove ho designato come '*ergastolo di terzo tipo*'⁵.

La formula *ergastolo ostativo* si è ormai affermata in ogni contesto: è entrata nel linguaggio comune, in quello della dottrina e in quello della giurisprudenza, anche costituzionale⁶. L'*ergastolo ostativo*, che presuppone la condanna per un delitto di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. e l'assenza di un'utile collaborazione con la giustizia da parte

² Nell'antica Roma la parola *ergastulum* designava « un luogo di lavoro forzato dove un privato proprietario » teneva « per punizione, in catene... schiavi... infingardi o infedeli o facinorosi... e incorreggibili »: così FIORELLI (1966), pp. 223 ss.

³ La locuzione '*ergastolo*' non rappresenta peraltro una novità assoluta del codice Zanardelli. Nelle codificazioni preunitarie, il Codice toscano del 1786 (c.d. Codice leopoldino) prevedeva l'*ergastolo* quale pena destinata alle donne, che dovevano essere « obbligate a quei lavori ai quali potranno essere adattate » (art. 55): per i condannati di sesso maschile era invece prevista « la pena dei pubblici lavori », che comportava l'impiego nei « travagli più duri e faticosi ». L'una e l'altra pena potevano essere temporanee o perpetue: la componente essenziale di entrambe non era dunque la perpetuità, bensì, conformemente all'etimo di *ergastolo*, il lavoro forzato.

⁴ Il codice penale del 1859 non sarà peraltro esteso all'intero territorio dello Stato unitario: rimarranno esclusi i territori già appartenuti al Regno delle Due Sicilie e al Granducato di Toscana. Cfr. DOLCINI (1988), p. 10 ss.

⁵ Cfr. DOLCINI (2019-1), pp. 19 ss. e pp. 35 ss.

⁶ Da ultimo, cfr. Corte cost., ord. 11 maggio 2021, n. 97, sulla quale v. *infra*, § 15. Peraltro, la Corte costituzionale parla per lo più di *ergastolo cosiddetto ostativo*, così evidenziando l'assenza di tale formula nella legge.

del condannato, si caratterizza per lo sbarramento che oppone a qualsiasi percorso orientato al reinserimento sociale.

Quello che ho chiamato *ergastolo 'di terzo di tipo'*, infine, presupponeva la condanna per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 *bis* co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.) ed escludeva la possibilità di fruire di qualsiasi beneficio penitenziario, consentendo soltanto di accedere alla liberazione condizionale dopo 26 anni di pena « effettivamente scontati » (art. 58 *quater* co. 4 ord. penit.). Di questa forma di ergastolo, introdotta nel 1991, parlo al passato in quanto è stata *espulsa dall'ordinamento* ad opera della Corte costituzionale nel 2018, con la sent. n. 149.

Ancora, un chiarimento a proposito di ergastolo, o meglio di pena detentiva perpetua, *riducibile*. Mutuo questa formula dalla giurisprudenza della Corte Edu, che nella sentenza *Kafkaris c. Cipro* del 2008 nella versione in lingua francese usa la locuzione *compressible*, nella versione in lingua inglese la locuzione *reducible*: questo per alludere ad una pena perpetua che metta a disposizione del condannato uno o più strumenti per ottenere il riesame della propria posizione e la possibilità di fare ritorno in libertà. Si vedrà in seguito come la nozione di pena perpetua riducibile abbia conosciuto un'evoluzione in senso restrittivo nella giurisprudenza della Corte Edu successiva alla sentenza *Kafkaris*, a partire dalle sentenze *Vinter c. Regno Unito* del 2012 e del 2013: il concetto di pena riducibile rimane comunque centrale nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di pena perpetua.

I. LA PENA DETENTIVA PERPETUA IN ITALIA E IN EUROPA, TRA STORIA E PRASSI.

3. L'ergastolo nel codice Rocco.

3.1. Nella versione originaria del codice del 1930 l'ergastolo è presente accanto alla pena di morte nel catalogo delle pene principali (art. 17). Dopo l'abolizione della pena capitale (avvenuta, per i delitti previsti dal codice penale, nel 1944), l'ergastolo assume il ruolo di *massima pena* e la sua previsione viene sostituita a quella della pena di morte in tutte le disposizioni che contemplavano la pena capitale⁷.

Attualmente, gli articoli del libro II del codice penale che comminano la pena dell'ergastolo riguardano delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica, contro la vita e contro la libertà morale: si spazia dalla rivelazione di segreti di

⁷ La sostituzione della pena dell'ergastolo alla pena di morte (nel codice penale e nella legislazione militare di guerra) ha prodotto una serie di asimmetrie sul piano sistematico. « Applicando la pena dell'ergastolo in luogo della pena di morte, è accaduto che fattispecie disposte in una scala di gravità 'progressiva', scandite da comminatorie edittali fortemente differenziate, siano state poste sullo stesso, identico piano di gravità: sostanzialmente equiparate dall'unicità della sanzione »: così PADOVANI (2018), pp. 30 s. Un esempio: la strage è oggi sanzionata con l'ergastolo sia che comporti la morte di una persona, sia che comporti la morte di più persone (art. 422 co. 1 e co. 2 c.p.).

Stato a scopo di spionaggio politico o militare (art. 261 co. 3 c.p.) alla strage in caso di morte di una o di più persone, dall'omicidio aggravato ex artt. 576 e 577 c.p. alla tortura, nei casi in cui il colpevole abbia volontariamente cagionato la morte della vittima (art. 613 bis c.p.). L'ergastolo è previsto anche per un delitto (il sequestro di persona a scopo di estorsione al quale segua la morte del sequestrato quale conseguenza voluta dall'agente: art. 630 co. 3 c.p.) che il legislatore ha collocato tra i delitti contro il patrimonio: chiaramente, peraltro, il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato plurioffensivo, che, in questa variante, offende – oltre al patrimonio e alla libertà personale – anche la vita umana. La previsione in materia di *tortura* è stata introdotta con la l. 14 luglio 2017, n. 110⁸: si tratta dell'unica ipotesi in cui il legislatore italiano ha fatto ricorso all'ergastolo in anni recenti.

Tra i delitti puniti con l'ergastolo, alcuni – mi riferisco a delitti contro la personalità dello Stato – vivono soltanto sulla carta: si pensi ad es. al « cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano » (art. 242 c.p.) o agli « atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra », quando siano seguiti dal verificarsi della guerra (art. 244 c.p.). La figura delittuosa di maggior rilievo nella prassi è, ovviamente, l'*omicidio aggravato* di cui agli artt. 576 e 577 c.p.

Per effetto dell'art. 73 co. 2 c.p. la sfera applicativa dell'ergastolo si dilata, ricomprendendo delitti – in concorso tra loro – per i quali la norma incriminatrice commina non la pena dell'ergastolo, bensì quella della reclusione: secondo la disposizione citata, « quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo ». Potrà trattarsi, ad esempio, del caso in cui la condanna abbia ad oggetto più sequestri di persona a scopo di estorsione (art. 630 co. 1 e co. 2 c.p.) o più sequestri di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* co. 1 e co. 2 c.p.) o, ancora, più fatti alcuni dei quali riconducibili alla prima, altri alla seconda norma incriminatrice.

Limitatamente ai 'delitti di mafia' (delitti di cui all'art. 416 *bis* c.p., nonché delitti « commessi avvalendosi delle condizioni previste nel predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso »), l'art. 416 *bis*.1 co. 3 c.p., che riproduce il disposto dell'art. 8 d.l. n. 152/1991, produce un effetto opposto a quello prodotto – in altro ambito, come si è visto – dall'art. 72 co. 3 c.p.: restringe, cioè, l'area applicativa dell'ergastolo. *Ex* art. 416 *bis*.1 co. 3 c.p., la dissociazione dall'organizzazione criminale e l'utile collaborazione con la giustizia comporta infatti la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da 12 a 20 anni (mentre le pene diverse dall'ergastolo sono diminuite da un terzo alla metà)⁹.

Va inoltre rammentata una previsione di portata generale contenuta nell'art. 65 n. 2 c.p.: « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena... alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ».

⁸ Cfr., fra gli altri, BELFIORE (2018), pp. 295 ss.; COLELLA (2017), pp. 980 ss.; PUGIOTTO (2018), pp. 389 ss.

⁹ Per un'attenta analisi dell'attenuante speciale di cui all'art. 416 *bis*.1 co. 3 c.p., cfr. BARAZZETTA (2021), pp. 2276 ss.

3.2. Dell'ergastolo, l'art. 22 c.p. evidenzia il primo luogo la *perpetuità*. Così si apre la disposizione: « La pena dell'ergastolo è perpetua ».

L'art. 22 c.p. mette poi in luce quattro ulteriori aspetti dell'ergastolo:

a) l'esecuzione in stabilimenti *ad hoc*,

b) l'isolamento notturno,

c) l'obbligo del lavoro,

d) la possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'aperto, una volta scontati almeno tre anni di pena.

In proposito sono intervenuti cambiamenti più o meno rilevanti, in gran parte riconducibili alla riforma penitenziaria del 1975.

a) Stabilimenti destinati all'esecuzione dell'ergastolo sono ora le « *case di reclusione* » di cui all'art. 61 ord. penit.: in questo senso dispone l'art. 110 co. 5 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000, n. 230.

b) Quanto all'*isolamento notturno*, la previsione contenuta nell'art. 22 c.p. deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto dell'art. 6 co. 2 l. 354/1975, che prevede il pernottamento dei detenuti in camere a uno o più posti¹⁰.

Per la Corte di cassazione non esiste, d'altra parte, un diritto del condannato all'ergastolo alla « camera di pernottamento ad un posto »: « l'isolamento notturno [...] si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività [...], sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario »¹¹.

Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, attuativo di una delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), all'art. 1 co. 85, ha introdotto sul punto una previsione del seguente tenore: « Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti » (art. 6 co. 5 ord. penit., nella versione del d.lgs. 124/2018). Sulla portata pratica di tale innovazione, sembra lecito esprimere più di un dubbio.

In alcune ipotesi di concorso di reati l'ergastolo si esegue con *isolamento diurno*: a) nei confronti del condannato per più delitti ciascuno dei quali punito con l'ergastolo (isolamento diurno da sei mesi a tre anni) (art. 72 co. 1 c.p.); b) nei confronti del condannato per un delitto punito con l'ergastolo in concorso con uno o più delitti punibili – complessivamente – con la reclusione di durata superiore a cinque anni (isolamento diurno da due a diciotto mesi) (art. 72 co. 2 c.p.)¹².

Si è posto il problema se la previsione dell'isolamento diurno per il condannato all'ergastolo *ex art. 72 c.p.* debba considerarsi implicitamente abrogata per effetto dell'art. 33 ord. penit., in considerazione del carattere tassativo delle ipotesi di isolamento previste in quest'ultima disposizione. La giurisprudenza di legittimità ha

¹⁰ In questo senso Cass. Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 21309, Raucci, CED 270579; Cass. Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 20142, Spampinato, CED 250235.

¹¹ Cass. Sez. I, 1° dicembre 2009, n. 50005, Cantarella, CED 24597801.

¹² Circa la necessità di riferirsi alla pena in concreto, ai fini del computo dei cinque anni, cfr. Cass. Sez. I, 14 maggio 2014, n. 24925, Mal, CED 262134.

dato risposta negativa a tale quesito, argomentando in base alla diversa natura dell'isolamento diurno previsto per il condannato all'ergastolo nell'art. 72 c.p. rispetto all'isolamento diurno di cui all'art. 33 ord. penit.: come ha sottolineato la Corte di cassazione, «l'isolamento a cui è soggetto l'ergastolano è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena»¹³. E la perdurante vigenza dell'art. 72 c.p. trova conferma nell'art. 73 co. 3 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000, n. 230, che definisce le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno di cui all'art. 72 c.p.¹⁴

c) L'*obbligo di lavoro* è tuttora previsto nel codice penale sia per il condannato all'ergastolo (art. 22 co. 1), sia per il condannato alla reclusione (art. 23 co. 1) o all'arresto (art. 25 co. 1). Il lavoro ha tuttavia assunto – almeno nelle intenzioni del legislatore¹⁵ – il ruolo non solo di antidoto agli effetti desocializzanti del carcere¹⁶, ma anche di positivo strumento di reinserimento sociale (art. 20 co. 3 ord. penit., nella versione del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124). E questa diversa valenza del lavoro penitenziario ha indotto il legislatore ad eliminare, con il d.lgs. ora citato (art. 2 co. 1 lett. a), la previsione dell'obbligo di lavoro per i condannati (nonché per gli internati in casa di lavoro o colonia agricola), che compariva all'art. 20 co. 3 ord. penit.

d) Quanto al *lavoro all'aperto* – in spazi cioè pertinenti all'istituto penitenziario, adibiti anche alle 'ore d'aria' e ad attività sportive e ricreative¹⁷ –, per effetto della l. 25 novembre 1962, n. 1634 (la stessa legge che ha ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo), è venuta meno la condizione di aver scontato almeno tre anni di pena: il condannato all'ergastolo, come ogni altro condannato a pena detentiva, può dunque essere ammesso al lavoro all'aperto *fin dall'inizio dell'esecuzione della pena*.

3.3. Un cenno ad un ulteriore aspetto della disciplina dell'ergastolo nel codice del 1930: quello relativo alla *prescrizione*: prescrizione della pena e prescrizione del reato.

a) La pena dell'ergastolo non è soggetta a prescrizione: gli artt. 172 e 173 c.p. prevedono la prescrizione delle (sole) pene della reclusione (che matura in un tempo pari al doppio della pena inflitta, comunque non inferiore a dieci anni, né superiore a trenta), della multa (il tempo della prescrizione è in questo caso di dieci anni), dell'arresto e dell'ammenda (cinque anni)¹⁸.

¹³ Cass. Sez. I, 4 novembre 1986, n. 7370, Adamoli, CED 176167.

¹⁴ Cfr. COPPETTA (2019), p. 444.

¹⁵In relazione alla riforma penitenziaria del 1975, cfr. PAVARINI (1977), pp. 105 ss. Sulla realtà odierna del lavoro penitenziario, cfr. CAPUTO (2015).

¹⁶ Sul lavoro come strumento volto ad arginare, nella visione del legislatore Rocco, le difficoltà per il condannato nella ripresa delle ordinarie attività lavorative dopo l'esecuzione della pena, cfr. MANGINI, GABRIELI, COSENTINO (1930), *sub* art. 23, p. 30. V. anche SALTELLI, ROMANO-DI FALCO (1940), vol. I, *sub* artt. 17-20, p. 157, per i quali l'obbligo del lavoro imposto ai condannati a pena detentiva, temporanea o perpetua, avrebbe un duplice scopo: « quello morale di concorrere alla redenzione del colpevole... e quello eminentemente pratico di far concorrere il colpevole alla riparazione delle conseguenze derivanti dal suo fatto ».

¹⁷ Sul « lavoro all'aperto », anche per la sottolineatura che non ha nulla a che fare con il « lavoro all'esterno » di cui all'art. 21 ord. penit., cfr. DELLA BELLA (2021), pp. 372 s.

¹⁸ L'estinzione della pena dell'ergastolo può essere invece prodotta dall'indulto o dalla grazia. Cfr. DELLA BELLA (2021), p. 376.

b) I delitti puniti con l'ergastolo non si prescrivono: così dispone espressamente l'art. 157 co. 8 c.p., anche in relazione alle ipotesi in cui l'ergastolo sia previsto per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti¹⁹.

Va segnalato che nell'ambito della *riforma Cartabia* della giustizia penale (l. 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), all'art. 2 co. 2 lett. *a* , si prevede che i delitti puniti con l'ergastolo non siano interessati dalle cause di improcedibilità dell'azione penale contemplate nel nuovo art. 344 *bis* c.p.p.: la mancata definizione del giudizio d'appello entro due anni o del giudizio di cassazione entro un anno non comporta dunque l'improcedibilità allorchè si tratti di delitti puniti con l'ergastolo, anche quando l'ergastolo derivi dall'applicazione di circostanze aggravanti (art. 344 *bis* co. 9 c.p.p.).

4. L'erosione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo.

4.1. L'evoluzione di maggior momento nella storia dell'ergastolo ha interessato il connotato essenziale di questa pena: la sua perpetuità.

Come si è detto, risale al 1962 – alla l. 25 novembre 1962, n. 1634 – l'inclusione dell'ergastolo nell'area applicativa della *liberazione condizionale* : secondo il 'nuovo' art. 176 co. 3 c.p., introdotto dall'art. 2 della legge ora citata, « il condannato all'ergastolo » poteva « essere ammesso alla liberazione condizionale quando » avesse « *effettivamente* scontato *almeno ventotto anni* di pena ».

Il carattere perpetuo dell'ergastolo veniva così, per la prima volta, significativamente eroso: al condannato si apriva la possibilità di un ritorno nella società libera – oltre che in caso di grazia, indulto o amnistia – anche per effetto di « *prove costanti di buona condotta* » fornite durante l'esecuzione della pena (così nella versione originaria dell'art. 176 co. 3 c.p.: oggi si richiede invece un comportamento, tenuto durante l'esecuzione, « tale da far ritenere sicuro il... *ravvedimento* » del condannato)²⁰.

4.2. Un'ulteriore svolta si verifica nel 1986, con la *riforma Gozzini* (l. 10 ottobre 1986, n. 663)²¹, le cui principali innovazioni in tema di ergastolo riguardano tre punti.

1) In primo luogo, la legge Gozzini interviene sull'art. 176 co. 3 c.p.: il tempo minimo perché il condannato all'ergastolo possa accedere alla liberazione condizionale viene ridotto a *26 anni* ; inoltre, nel testo della disposizione scompare l'avverbio « *effettivamente* ».

¹⁹ Questa formulazione dell'art. 157 non è quella originariamente contenuta nel codice, ma risale alla l. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex Cirielli): in precedenza l'art. 157 c.p. non conteneva nessun riferimento all'ergastolo. Cfr., anche sui profili di diritto intertemporale, DELLA BELLA (2021), pp. 375 s.

²⁰ Sulla nozione di 'ravvedimento' ex art. 176 c.p., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, può vedersi MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2021), pp. 821 ss.

²¹ Cfr., per tutti, GREVI (1988).

2) In secondo luogo, al condannato all'ergastolo il legislatore del 1986 offre molteplici possibilità di uscire temporaneamente dal carcere, in relazione ai progressi compiuti in un percorso rieducativo intrapreso durante l'esecuzione della pena: dopo 10 anni, il condannato può essere ammesso al *lavoro all'esterno* (art. 21 co. 1 ord. penit.) e ai *permessi-premio* (art. 30 *ter* co. 4 lett. *d* ord. penit.); dopo 20 anni, alla *semilibertà* (art. 50 co. 5 ord. penit.). Quanto al lavoro all'esterno, potrà trattarsi sia di lavoro alle dipendenze di imprese pubbliche o private, o di una pubblica amministrazione, sia di lavoro autonomo: a queste forme di lavoro all'esterno si sono aggiunte da ultimo – per effetto del d.lgs. n. 124 del 2018 – attività volontarie e gratuite da svolgersi nell'ambito di progetti di pubblica utilità (art. 20 *ter* ord. penit.) oppure a sostegno delle vittime dei reati commessi dal condannato (art. 21 co. 4 *ter* ord. penit.)²².

3) La riforma Gozzini ribalta infine la scelta del legislatore del 1975 (censurata dalla Corte costituzionale nella sent. 21 settembre 1983, n. 274²³) di escludere l'applicabilità della *liberazione anticipata* al condannato all'ergastolo: a norma dell'art. 54 co. 1 e co. 4 ord. penit., nella versione della l. n. 663/1986, i termini per l'ammissione del condannato all'ergastolo al lavoro all'esterno, ai permessi-premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale possono ridursi di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata (a condizione che il condannato abbia « dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione »).

Per effetto delle riforme del 1962 e del 1986 può dirsi dunque che l'ergastolo abbia perso i connotati della segregazione perpetua (*rectius*, ineluttabilmente perpetua), quale concepita dal legislatore del 1930. Al condannato all'ergastolo si apre una porta che può dargli accesso alla società libera: modellato secondo lo schema dell'esecuzione progressiva, l'ergastolo lascia ora intravedere al condannato il ritorno allo stato di libertà.

Che ciò sia sufficiente perché possa dirsi che la pena dell'ergastolo 'tenda alla rieducazione del condannato' è – ovviamente – tutt'altra questione.

5. La legislazione dell'emergenza: nascono l'ergastolo ostativo (e un ergastolo 'di terzo tipo').

5.1. La mitigazione della disciplina dell'ergastolo si arresta – conosce, anzi, una vera e propria inversione a U – negli anni '90, nell'ambito della c.d. *legislazione dell'emergenza*²⁴, varata in risposta alle stragi di mafia che in quegli anni insanguinano l'Italia.

Nel 1991 (con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203) fa ingresso nella legge sull'ordinamento penitenziario l'art. 4 *bis*. Il co. 1 di tale articolo riguarda i condannati per alcuni gravissimi delitti, più o meno strettamente riconducibili alla criminalità organizzata, comune o politica: oggi, reati di mafia e di

²² Cfr. SANTALUCIA, MARCHETTI (2019), p. 342.

²³ A commento, cfr. FASSONE (1984), pp. 799 ss.; GREVI (1984), pp. 19 ss.

²⁴ V. per tutti GREVI (1994), nonché MOCCIA (1995).

terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione minorile, sfruttamento di minori per la produzione di materiale pornografico, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, alcuni reati in materia di droga, traffico di migranti, e inoltre – per effetto della legge c.d. spazzacorrotti, l. 9 gennaio 2019, n. 3 – la quasi totalità dei delitti contro la P.A. (peculato, concussione, tutte le forme di corruzione). L’art. 4 *bis* fissa le condizioni in presenza delle quali il condannato per uno di tali delitti può accedere al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alle misure alternative alla detenzione: originariamente richiedeva che fossero stati acquisiti « elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva »; secondo la versione ora vigente dell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356), i condannati per questi delitti non possono essere ammessi ai c.d. benefici penitenziari, né alle misure alternative alla detenzione – con l’eccezione della liberazione anticipata – se non in quanto abbiano ‘*utilmente*’ collaborato con la giustizia a norma dell’art. 58 *ter* ord. penit. ovvero, quando si tratti di delitti contro la P.A., dell’art. 323 *bis* co. 2 c.p.

All’« *utile collaborazione* » vengono poi equiparate, per impulso della Corte costituzionale²⁵, la collaborazione « *impossibile* » e la collaborazione « *oggettivamente irrilevante* » (art. 4 *bis* co. 1 *bis* ord. penit., introdotto con la l. 23 aprile 2009, n. 38): per queste ipotesi ritorna la condizione che siano stati acquisiti « elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ». La collaborazione può risultare ‘*impossibile*’ o in ragione della limitata partecipazione del soggetto al fatto criminoso ovvero in quanto i fatti e le responsabilità siano stati integralmente accertati con sentenza irrevocabile; la collaborazione può risultare ‘*oggettivamente irrilevante*’ allorché al condannato sia stata riconosciuta una delle seguenti circostanze attenuanti: riparazione del danno o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62 co. 6 c.p.); contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato (art. 114 c.p.); concorso in un reato più grave di quello voluto *ex art.* 116 co. 2 c.p.

Ma la più importante e dirompente novità segnata dal d.l. 152/1991, e ribadita dal d.l. 306/1992 (art. 15 co. 1 lett. *a*), riguarda la *liberazione condizionale*: a norma dell’art. 2 co. 1 d.l. 152/1991, « i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati ». Anche la liberazione condizionale diventa dunque accessibile al condannato *ex art.* 4 *bis* co. 1 ord. penit. *solo se il condannato collabora con la giustizia*²⁶.

5.2. Sia pure in assenza di riferimenti espressi ai *condannati all’ergastolo*, la disciplina contenuta nell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. interessa largamente tale categoria di

²⁵ A proposito della collaborazione irrilevante, cfr. Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357; a proposito della collaborazione impossibile, Corte cost. 1° marzo 1995, n. 68. A commento, rispettivamente, v. MARGARITELLI (1994), pp. 3208 ss.; ID. (1995), pp. 3693 ss.

²⁶ Nell’ampia letteratura sul tema della collaborazione con la giustizia, cfr. BERNASCONI (1995); RUGA RIVA (2002). Di recente, CESARI (2019), pp. 836 ss.

condannati, per i quali, in assenza di collaborazione con la giustizia, si riproduce una condizione in tutto simile a quella antecedente al processo evolutivo avviatosi nel 1962 e perfezionatosi nel 1986: rimane soltanto la possibilità di fruire della liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.*, un beneficio che risulta però sostanzialmente inutile²⁷.

Prende forma l'*ergastolo 'ostativo'*²⁸: una pena che, sulla base di una presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato non collaborante, esclude qualsiasi possibilità di ritorno – sia temporaneo sia definitivo – alla società libera. L'*ergastolo ostativo* pospone le istanze della rieducazione del condannato (e di altri principi costituzionali) all'intento di incentivare la dissociazione da organizzazioni criminali. Questa, almeno, la logica originaria che ispirava l'*ergastolo ostativo*, in una fase in cui i suoi destinatari d'elezione erano esponenti della criminalità organizzata, politica o comune²⁹: una logica che poi, con l'ampliamento alluvionale del catalogo dei reati di prima fascia del 4 *bis ord. penit.*, ha ceduto il passo a mere finalità di prevenzione generale mediante intimidazione³⁰.

5.3. La legislazione dell'emergenza individua poi – o, meglio, come si è anticipato, individuava fino ad un recente intervento della Corte costituzionale – un'ulteriore variante dell'*ergastolo*: un *ergastolo 'di terzo tipo'*³¹.

A norma dell'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., nella versione del d.l. 152/1991, quando la condanna sia stata pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 *bis* co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.) – due delitti ricompresi nella 'prima fascia' dell'art. 4 *bis ord. penit.* –, la pena dell'*ergastolo* assumeva una connotazione particolare: i condannati per tali delitti non erano « ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 *bis* se non » avevano « effettivamente espiato..., nel caso dell'*ergastolo*, almeno ventisei anni di pena ». Una disposizione davvero emblematica delle distorsioni che l'emergenza – legata in questo caso a fenomeni gravissimi e relativamente diffusi all'epoca, ma fortemente ridimensionati nell'esperienza di oggi – può produrre sul piano dei principi e dell'equilibrio complessivo del sistema.

In caso di condanna all'*ergastolo* per uno dei due delitti di cui si è detto, per il condannato si aprivano due eventualità: la prima è che il condannato collabori utilmente

²⁷ Cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), p. 5.

²⁸ Nell'amplessima letteratura sull'*ergastolo ostativo*, cfr. MUSUMECI, PUGIOTTO (2016); "Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, pp. 1495 ss. (con contributi di Gatta, Dolcini, Flick, Neppi Modona, Chiavario, Eusebi, Pugiotto, Galliani e Bontempelli); BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (2019); BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (2020); da ultimo PELISSERO (2021), pp. 1001 ss. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, v. *infra*, in particolare nt. 70 e nt. 78.

²⁹ Sul rapporto tra ostatività e dissociazione, e sul diverso ruolo che gli incentivi alla dissociazione hanno svolto nei confronti della criminalità politica rispetto alla criminalità mafiosa, cfr. GALLIANI (2018), pp. 1158 ss.

³⁰ Cfr., fra molti, GIOSTRA (2020), p. 46. A proposito dell'art. 4 *bis* co. ord. penit., v. anche GIOSTRA (2014): « Questo articolo è uno dei totem securitari, a mettere in discussione il quale si rischia il linciaggio mediatico. È un 'favo' informe di titoli di reato aggrappati intorno al 'tutore' dei delitti di mafia ».

³¹ Su questa forma di *ergastolo*, cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), pp. 21 ss.

con la giustizia (o si trovi in situazioni che rendono la collaborazione impossibile o irrilevante); la seconda, ovviamente, che non collabori. Se non collabora, l'ergastolo assume i connotati dell'ergastolo ostativo. Se collabora, entra in scena (entrava in scena, prima della sentenza della Corte cost. n. 149 del 2018) la particolare forma di ergastolo di cui all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit.

Rivolgendosi a condannati 'collaboranti', l'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. configurava dunque una versione 'irrigidita' dell'ergastolo comune, riservata a due sole figure delittuose, all'interno della congerie di reati elencati nell'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.: una versione dell'ergastolo che, sul piano dei contenuti, si avvicinava non poco, d'altra parte, all'ergastolo ostativo, salvo prevedere un 'fine pena'.

I 'benefici' interessati dalla disciplina di cui all'art. 58 *quater* co. 4 erano il lavoro all'esterno, i permessi-premio e la semilibertà; restavano estranei invece la liberazione anticipata e la liberazione condizionale. Ne segue che il condannato all'ergastolo per una delle ipotesi di sequestro di persona di cui all'art. 58 *quater* co. 4, qualunque fosse il suo comportamento in carcere, non poteva fruire per almeno 26 anni – non riducibili: i 26 anni di pena dovevano essere « *effettivamente espiati* » – di una serie istituti che il legislatore ha concepito come tappe di un percorso destinato a culminare nella liberazione condizionale. Per contro, il condannato poteva – almeno teoricamente – accedere alla liberazione condizionale prima del compimento dei 26 anni, a condizione che si fosse 'meritato' (e meritato per intero) le riduzioni di pena di cui all'art. 54 ord. penit.

6. L'ergastolo in alcuni progetti di riforma del codice penale.

Da tempo la dottrina penalistica dibatte il tema dell'abolizione dell'ergastolo: è questa una delle prospettive secondo le quali si declina oggi l'idea della storia della pena come « una continua abolizione », secondo la celebre affermazione di von Jhering³². E il dibattito dottrinale si riflette nei Progetti di riforma del codice penale che si sono succeduti, senza fortuna, negli ultimi decenni³³.

Per l'abolizione dell'ergastolo si orientavano il Progetto Riz (1995), il Progetto Grosso (nella versione del 2001) e il Progetto Pisapia (2007).

Il Progetto Riz prevedeva un'unica tipologia di pena detentiva: la reclusione (art. 10), i cui limiti generali erano fissati in tre mesi e trent'anni (art. 16)³⁴. Sia il Progetto Grosso, sia il Progetto Pisapia prevedevano due tipologie di pena detentiva temporanea.

³² VON JHERING (1972), p. 269.

³³ Il testo dei più recenti Progetti, e le relazioni che li accompagnano, possono essere consultati in www.ristretti.it. Per una disamina dei Progetti Pagliaro, Riz e Grosso, estesa anche ad altri progetti di riforma – a partire da un d.d.l. Gonella, presentato nel 1968 – che hanno interessato l'ergastolo nel corso della V e della VI Legislatura, cfr. PISANI (2016), pp. 614 s. Da ultimo, v. inoltre CORLEONE (2021), pp. 1 ss., nonché FIANDACA (2021), pp. 164 ss.

³⁴ Nel Progetto Riz la pena della reclusione era riservata ai delitti: accanto ai delitti rimanevano le contravvenzioni, mai sanzionate peraltro con una pena detentiva. Questa stessa soluzione sarebbe stata adottata, successivamente, nel Progetto Grosso.

Il Progetto Grosso, accanto alla « reclusione » (di ammontare compreso fra tre mesi e diciotto anni), prevedeva la « reclusione speciale » (con un minimo di venticinque anni e un massimo di trenta) (art. 49 co. 1 e art. 51)³⁵. Il Progetto Pisapia, all'art. 30, accanto alla « detenzione ordinaria » (di ammontare compreso fra tre mesi e vent'anni), prevedeva una « detenzione di massima durata » (fra ventotto e trentadue anni).

Per la conservazione dell'ergastolo si pronunciavano invece il Progetto Pagliaro (1991) (art. 37 co. 1) e il Progetto Nordio (2004) (art. 54 co. 1 e art. 56).

Una proposta per alcuni versi simile a quelle contenute nel Progetto Pisapia e nel Progetto Grosso è stata formulata, nel 2014, da una Commissione ministeriale presieduta da Francesco Palazzo, incaricata di elaborare uno schema di riforma del sistema sanzionatorio penale³⁶. Lo Schema di d.d.l. elaborato dalla Commissione Palazzo prevedeva due tipologie di pena detentiva temporanea: la « detenzione » (da due a venti anni) (art. 5) e la « detenzione speciale » (da ventiquattro a ventotto anni) (art. 6), che doveva sostituire la pena perpetua nelle comminatorie edittali: l'ergastolo veniva peraltro conservato per l'ipotesi del concorso di più reati tutti puniti con la detenzione speciale³⁷, salvo estinguersi dopo trent'anni, a meno che venissero accertate dal tribunale di sorveglianza esigenze di prevenzione speciale, da rivalutarsi con periodicità almeno annuale (art. 7).

Una postilla. Prevedere una pena detentiva diversa dalla reclusione e riservata ai soli gravissimi reati attualmente repressi con l'ergastolo – secondo la linea del Progetto Grosso, del Progetto Pisapia e dello stesso Progetto Palazzo – non è una scelta puramente nominalistica, ma ha, o può avere, rilevanti risvolti sostanziali, in grado di attenuare alcune riserve – non, tuttavia, le più radicali – che vengono opposte all'abolizione dell'ergastolo. Consentirebbe infatti di differenziare i tempi per l'accesso ai 'benefici penitenziari' e alla liberazione condizionale, prevedendo tempi più lunghi per i condannati alla pena che prenda il posto dell'ergastolo. In questo modo sarebbe possibile sterilizzare gli effetti 'a cascata' dell'abolizione dell'ergastolo, derivanti, tra l'altro, dalle circostanze attenuanti e dalle misure previste dall'ordinamento penitenziario³⁸.

³⁵ Va peraltro segnalato che una soluzione alternativa a quella – 'abolizionistica' – prospettata nell'articolato veniva affacciata nella Relazione finale della Commissione Grosso, nella quale si prevedeva la possibilità che la reclusione speciale si protraesse anche oltre trent'anni (« a vita »): si ipotizzava dunque, nella sostanza, un ritorno alla pena perpetua, ove, dopo trent'anni di esecuzione della pena, persistessero esigenze di prevenzione speciale, da verificarsi annualmente dal giudice. Cfr. *Relazione sulle modificazioni al progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale approvate dalla Commissione Ministeriale per la Riforma del codice penale nella seduta del 26 maggio 2001*, punto 4.2. All'abolizione dell'ergastolo era contrario – in nome di esigenze di contrasto alla criminalità organizzata – il Ministro della Giustizia dell'epoca, Clemente Mastella: cfr. MANNA (2021), p. 7.

³⁶ L'articolato e la relazione sono consultabili in *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2014, con un commento di PALAZZO (2014).

³⁷ Critico nei confronti di tale proposta, in quanto espressione di un'ottica compromissoria, MANNA (2021), p. 29.

³⁸ Cfr. FASSONE (2015), p. 187 e p. 193, il quale sottolinea che si eviterebbe così che il condannato per un reato molto grave possa ritornare in libertà nel giro di pochi anni. La conservazione dei termini temporali previsti oggi per il percorso rieducativo del condannato all'ergastolo era stata proposta dallo stesso Elvio Fassone,

7. L'ergastolo nella prassi.

Il ruolo dell'ergastolo nella *prassi* può essere tratteggiato in due modi: guardando ai valori assoluti o guardando ai valori percentuali, con riferimento, nel secondo caso, al totale della popolazione penitenziaria (o al totale dei condannati a pena detentiva).

I *valori assoluti*. I condannati all'ergastolo erano 1512 al 31 dicembre 2010; erano saliti a 1802 al 31 dicembre 2019, il numero più elevato dal 2005 ad oggi. Al 31 dicembre 2020 i condannati all'ergastolo presenti nelle carceri italiane erano 1.784 (a fronte di una popolazione penitenziaria di 53.364 detenuti).

Le *percentuali*. Smaltiti gli effetti dell'indulto del 2006 (che aveva segnato un'impennata nella percentuale di condannati all'ergastolo sul totale dei condannati a pena detentiva: nel 2006 i condannati all'ergastolo erano l'8% del totale), dal 2010 i condannati all'ergastolo rappresentano una quota, in tendenziale crescita, tra il 4% e il 5% del totale dei condannati a pena detentiva presenti in carcere: il 4,04% nel 2010; il 4,33% nel 2019; il 4,93% nel 2020.

L'ultimo Rapporto annuale sul carcere del Consiglio d'Europa – *Space I-2020*³⁹ – rileva una quota di condannati all'ergastolo nelle carceri italiane pari al 4,4%, nettamente ad di sopra della mediana europea (1,3%).

L'ergastolo ostativo interessa oltre il 70% dei condannati all'ergastolo.

Tra coloro che scontano l'ergastolo ostativo, circa il 25% si trova sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 *bis* ord. penit.⁴⁰

A proposito del ruolo della grazia nei confronti dei condannati all'ergastolo, il Presidente della Repubblica ha usato di tale potere – con commutazione nella pena della reclusione, di regola in misura uguale a quella della pena già eseguita nel momento in cui interviene l'atto di clemenza, con conseguente liberazione del condannato – solo in pochi casi, del tutto eccezionali⁴¹: per l'ultima volta nel 2004, ad opera del Presidente Ciampi. Questa l'entità della pena scontata al momento della concessione della grazia nei tre casi che hanno avuto per protagonista il Presidente Ciampi: vent'anni, quasi quarant'anni e cinquant'anni.

all'epoca senatore della Repubblica, come emendamento ad un Progetto di legge per l'abolizione dell'ergastolo presentato nel 1997, prima firmataria la senatrice Salvato; nonostante questo vistoso compromesso, il Progetto non andò oltre l'approvazione del Senato: « trasmesso alla Camera, vi fu seppellito senza scampo » (p. 189).

³⁹ AEBI, TIAGO (2020). Le Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa (Space) constano di due progetti collegati l'un l'altro. Space I fornisce ogni anno dati sul carcere e sulle istituzioni penitenziarie, Space II fornisce dati sulle misure non privative di libertà. A proposito del penultimo rapporto Space I, cfr. PAGELLA (2020).

⁴⁰ Su tale regime detentivo, cfr. per tutti DELLA BELLA (2016).

⁴¹ Cfr. PISANI (2016), pp. 612 s., nonché GALLUCCI (2018), pp. 322 s.

8. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa: a) la legislazione.

La pena detentiva perpetua è presente nella maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa (in tutto, quarantasette), per lo più con possibilità di riesame e di ritorno in libertà dopo un periodo minimo di detenzione: una pena perpetua 'riducibile', secondo la terminologia della Corte Edu.

Riporto alcuni dati che traggo da un recentissimo studio di Davide Galliani⁴². Il periodo minimo di detenzione varia ampiamente da un Paese all'altro: dodici anni in Danimarca, Finlandia, Svezia e Cipro; quindici in Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Monaco e Svizzera; sedici in Islanda; diciotto in Francia; venti in Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania e Ucraina; ventiquattro in Turchia; venticinque in Albania, Azerbaïjan, Georgia, Lettonia, Macedonia, Polonia, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. Tre i Paesi che prevedono un periodo superiore ai ventisei anni richiesti in Italia: Estonia, dove si richiedono trent'anni; limitatamente ad alcune figure di reato, Francia e Ungheria, dove il periodo minimo sale, rispettivamente a trenta e quarant'anni.

Cinque Stati conoscono la pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale: Islanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi e Ucraina. Il ritorno del condannato in libertà può avvenire attraverso la grazia (ministeriale, presidenziale o reale).

Otto Stati, infine, non conoscono la pena detentiva perpetua: Portogallo, Norvegia, Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Erzegovina, San Marino e Andorra. La durata massima della pena detentiva in questi Paesi spazia da vent'anni in Portogallo fino a quarantacinque anni in Bosnia-Erzegovina. Quanto alla Norvegia, va segnalato che il giudice – attraverso una misura di sicurezza detentiva – può prolungare lo stato di privazione della libertà personale oltre ventun anni nel caso in cui il condannato risulti ancora pericoloso: è pertanto controverso se la Norvegia possa propriamente annoverarsi tra gli Stati che hanno abolito la pena perpetua⁴³.

9. (Segue): b) La prassi.

Anche a proposito della prassi europea in tema di pena detentiva perpetua, è opportuno fare riferimento sia ai valori assoluti, sia a quelli percentuali, avendo ben presente che questi ultimi sono evidentemente influenzati dal ruolo della pena detentiva nel quadro di ciascun sistema sanzionatorio.

Ancora alcuni dati che ricavo dal Rapporto annuale del Consiglio d'Europa sul carcere (*Space I-2020*).

⁴² Cfr. GALLIANI (2021-1), pp. 109 ss. L'A. segnala che parte dei dati da lui forniti sono tratti da VAN ZYL SMIT, APPLETON (2019). V. inoltre, da ultimo, MANNA (2021), pp. 8 s.

⁴³ Cfr. GALLIANI (2021-1), p. 111.

Se guardiamo ai *valori assoluti*, l'Italia si colloca al quarto posto tra i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa per numero di condannati alla pena perpetua presenti nelle carceri, con 1.753 condannati all'ergastolo presenti al 1° gennaio 2019. L'Italia è preceduta dalla Turchia (7.880), da Inghilterra e Galles (7.117) e dalla Germania (1.794). Fra i Paesi i cui dati sono disponibili nel Rapporto, numeri significativi, peraltro a grande distanza dai Paesi ora menzionati, si riscontrano in Polonia (427), Azerbaijan (283), Bulgaria (184), Finlandia (182) e Albania (170). Segnalo che nel Rapporto non sono presenti dati relativi alla Francia, che pure prevede all'art. 131-1 c.p. la « *réclusion criminelle* » e la « *détention criminelle à perpétuité* », pene che in precedenti rilevazioni facevano registrare numeri rilevanti (non lontani da 500 unità). Quanto alla Spagna, dopo un lungo periodo in cui aveva rinunciato alla pena perpetua (a partire dal 1928), nel 2015 l'ordinamento spagnolo ha introdotto la « *prisión permanente revisable* » (art. 33, co. 2, lett. a, c.p.): nondimeno il Rapporto del COE non segnala la presenza in carcere di condannati a questa pena.

In *valore percentuale*, la quota italiana di condannati a pena perpetua (4,4%) è ampiamente superiore, come dicevo, alla mediana europea (1,3%). La quota italiana eccede, tra l'altro, le quote di Germania (3,5%) e Svezia (3,5%); è inferiore a quelle di Irlanda del Nord (16,3%), Grecia (13,1%), Repubblica di Irlanda (11,5%), Inghilterra e Galles (9,8%) e Finlandia (8,6%).

II. ERGASTOLO, COSTITUZIONE E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

10. Ergastolo comune e Costituzione.

L'ergastolo, a mio giudizio, non dovrebbe avere diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. L'ergastolo è anzi *incompatibile con il paradigma stesso dello stato di diritto*. Riporto le lucide argomentazioni svolte in proposito da Luigi Ferrajoli⁴⁴, con richiami a quanto scriveva Cesare Beccaria in relazione alla pena di morte: « Entrando in società ciascun cittadino cede una "porzione della sua privata libertà" in cambio della... "tutela della parte di libertà rimastagli". Ma non rientra nel "minimo sacrificio della libertà di ciascuno" necessario a garantire la sicurezza di tutti "quello che è il massimo tra i beni, la vita". Il controllo sociale, che è alla base del vivere civile e da cui lo Stato trae la sua legittimazione, non può includere... la totale rinuncia del cittadino al suo primo diritto fondamentale – la vita, ovvero la libertà per la vita – e il potere dello Stato di privarlo della vita o della libertà per la vita. Lo Stato... non può sopprimere la libertà di un uomo... L'ergastolo, al pari della pena di morte, è, come scrisse Beccaria, "una guerra della nazione con un cittadino" ».

⁴⁴ FERRAJOLI (1992), p. 81.

Forti dubbi investono, dunque, la compatibilità dell'ergastolo con il volto complessivo dell'ordinamento statale, quale delineato nella Costituzione: di quello che altrove ho descritto come « uno Stato democratico di diritto, laico e pluralista »⁴⁵.

Da questa tensione di fondo discendono ulteriori, specifici profili di illegittimità costituzionale. Mi concentro su quello che considero il più rilevante: il *principio della rieducazione del condannato* ex art. 27 co. 3 Cost. Se rieducazione deve intendersi come offerta di aiuto al condannato perché possa aumentare le sue *chances* di vivere nella società rispettandone le regole, questa idea cozza frontalmente con una pena la cui idea di fondo è la definitiva espulsione del condannato dal consorzio civile⁴⁶: comporta, come ho già detto, una sorta di morte civile⁴⁷; prendendo il posto della pena di morte, si propone come una 'pena fino alla morte'⁴⁸.

La Corte costituzionale ha però più volte respinto questioni di legittimità fondate sul principio della *rieducazione del condannato*.

Nella sent. 21 novembre 1974, n. 264⁴⁹ la Corte costituzionale afferma la legittimità dell'ergastolo in relazione all'art. 27 co. 3 Cost., sulla base di un duplice ordine di considerazioni: da un lato, negando che « funzione e fine della pena sia il solo riadattamento dei delinquenti »⁵⁰, dall'altro rilevando che l'istituto della liberazione

⁴⁵ Cfr. DOLCINI (2019-2), p. 16.

⁴⁶ In proposito può vedersi DOLCINI (2019-1), pp. 31 ss.

⁴⁷ Cfr. *supra*, § 1.

⁴⁸ L'assimilazione tra ergastolo e pena di morte è frequente nella letteratura giuridica, di ieri e di oggi. Francesco Carnelutti definiva la pena perpetua una « pena di morte diluita giorno per giorno »: lo ricorda RUOTOLO (2020), p. 36. Aldo Moro qualificava l'ergastolo come « crudele e disumano non meno di quanto sia la pena di morte »: cfr. MANNA (2021), p. 6. Di « pena fino alla morte » parlano – in relazione all'ergastolo ostativo – GALLIANI, PUGIOTTO (2017), p. 35. Dell'ergastolo come « morte per pena », subentrata alla pena di morte, parla PADOVANI (2018), p. 30. Nella letteratura sociologica, cfr. FERRAJOLI (1992), pp. 79 s., per il quale l'ergastolo è « una pena assai più simile alla pena di morte che non a quella della privazione temporanea della libertà personale »: di qui l'esigenza di avviare una battaglia per l'abrogazione di un istituto che l'A. designa come « vergognoso », in quanto « privazione di futuro » e « uccisione della speranza ». V. inoltre CECHOV (1895), VII, il quale così scriveva a proposito delle pene che nell'ordinamento russo del tempo avevano preso il posto della pena capitale: della pena capitale le nuove pene (esilio perpetuo con lavori forzati e perdita di ogni diritto) « conservano la caratteristica essenziale, cioè di valere a vita, per l'eternità, perseguendo uno scopo ereditato direttamente dalla pena di morte, ossia la rimozione del criminale dal consueto ambiente umano, per sempre. Per la società in cui è nato e cresciuto, l'individuo che ha commesso un reato grave muore, esattamente come ai tempi in cui vigeva la pena capitale... L'assenza di termine della condanna e la consapevolezza che ogni speranza in un futuro migliore è vana, che nel condannato il cittadino è morto per sempre..., inducono a concludere che la pena capitale... non è stata affatto abolita, bensì camuffata sotto altre vesti, meno scandalose per la sensibilità umana ».

⁴⁹ A commento, da un particolare angolo di osservazione, cfr. PAVARINI (1976), pp. 262 ss. Di recente, cfr. PISANI (2016), pp. 595 s., il quale parla di « decisione piuttosto sbrigativa e lapidaria ». Su Corte cost. 264/1974, e su alcune ulteriori sentenze della Corte costituzionale in materia di ergastolo, può vedersi inoltre DOLCINI (2019-1), pp. 27 ss.

⁵⁰ Sulla teoria plurifunzionale della pena, nell'elaborazione della dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, e sul suo superamento da parte della Corte costituzionale, a partire dalla sent. n. 313/1990, può vedersi DOLCINI (2021-2), pp. 399 ss. È in atto, peraltro, il tentativo di riportare in vita la teoria plurifunzionale della pena attraverso una riformulazione dell'art. 27 co. 3 Cost.: cfr. Proposta di legge costituzionale, d'iniziativa dei deputati Meloni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida e altri, *Modifica dell'art. 27 della Costituzione in materia di funzioni della pena*, AC 3154, www.camera.it. La proposta di legge consta di un unico

condizionale — *ex art. 176 c.p.*, nel testo di cui alla l. n. 1634/1962 — consente il reinserimento dell'ergastolano nel consorzio civile.

Successivamente, nella sent. 28 aprile 1994, n. 168⁵¹, la Corte ribadisce il proprio orientamento, affermando, fra l'altro, che la pena dell'ergastolo « attualmente, non riveste più i caratteri della perpetuità ».

Nella stessa sent. n. 168/1994 la Corte costituzionale dichiara invece l'illegittimità degli artt. 17 e 22 c.p., per violazione dell'art. 31 co. 2 Cost. in relazione all'art. 27 co. 3 Cost., nella parte in cui le disposizioni del codice penale non escludono l'applicabilità dell'ergastolo al minore imputabile⁵².

11. Ergastolo ostativo e Costituzione: Corte cost., sent. n. 135/2003.

Nella sent. 9 aprile 2003, n. 135⁵³ la Corte costituzionale si pronuncia per la prima volta sulla legittimità costituzionale dell'*ergastolo ostativo*: al centro della pronuncia, il quesito se l'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. precluda in via permanente e definitiva al condannato non collaborante qualsiasi processo rieducativo, in contrasto con l'art. 27 co. 3 Cost.

La Corte risponde in senso negativo: a suo dire, la disciplina attuale dell'ergastolo ostativo, facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante⁵⁴, sarebbe « significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato ». Di qui la conclusione — nient'affatto persuasiva⁵⁵ — della Corte: « la disciplina censurata, subordinando l'ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla *scelta del condannato*, non preclude in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall'art. 27 co. 3 Cost. ».

Ci si deve peraltro interrogare, a mio avviso, circa la logica sottesa all'esclusione del condannato non collaborante dai benefici penitenziari e dalla liberazione condizionale: alla base di questa opzione legislativa c'è la presunzione assoluta che la mancata collaborazione con la giustizia – al di là dei casi di collaborazione impossibile o

articolo, così formulato: « Al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge garantisce che l'esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini" ».

⁵¹ A commento, cfr. GALLO (1994), pp. 1267 ss.; RUOTOLO (1995), pp. 358 ss.

⁵² In precedenza, in tema di legittimità costituzionale dell'ergastolo nei confronti del minorenni, cfr. Corte cost. 16 aprile 1993, n. 140: in tale occasione la Corte aveva dichiarato inammissibili le questioni sottoposte al suo giudizio, ritenendo che potessero trovare risposta soltanto da parte del legislatore.

⁵³ A commento, cfr., fra gli altri, CREMONESI (2003), pp. 14 ss.; MORRONE (2003), pp. 1351 ss.; VARRASO (2004), pp. 81 ss.

⁵⁴ V. ora art. 4 *bis* co. 1 *bis* ord. penit., introdotto nel 2009.

⁵⁵ Cfr. DOLCINI (2017), pp. 1500 ss. V. inoltre, da ultimo, RISICATO (2021), p. 656, che qualifica come « pilatesche » le affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2003.

irrilevante – sia sempre riconducibile all’assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione⁵⁶.

Una tale presunzione assoluta non ha un fondamento razionale⁵⁷. È possibile, fra l’altro, che la mancata collaborazione sia motivata dal timore di ritorsioni sulla propria persona o sui familiari ad opera dell’organizzazione criminale, o dall’indisponibilità a barattare la propria libertà personale con la libertà altrui, o ancora dalla volontà di non autoaccusarsi di reati non ammessi nel giudizio che ha portato alla condanna⁵⁸. Può dunque accadere che un condannato che abbia pienamente e definitivamente ripudiato scelte di vita criminale rimanga in carcere in applicazione dell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.: l’ergastolo ostativo rivela così i connotati di una pena incompatibile con il principio costituzionale della rieducazione, perché applicabile (anche) a soggetti che abbiano in tutto o in parte conseguito il fine verso il quale la pena deve essere rivolta.

È questo il cuore del problema della legittimità costituzionale e della compatibilità convenzionale dell’ergastolo ostativo e in genere delle preclusioni assolute opposte dall’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. al condannato non collaborante: l’interrogativo circa la ragionevolezza di tali presunzioni e preclusioni sarà al centro di successive decisioni della Corte Edu (Corte Edu, Sez. I, 13 giugno 2019, *Viola c. Italia n.2*) e della Corte costituzionale (sent. n. 253/2019 e ord. n. 97/2021).

12. Ergastolo ex art. 54 *quater* co. 4 ord. penit.: finalmente una sentenza di accoglimento totale.

Il quadro della giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo si rischiarò repentinamente nel 2018, per effetto di una sentenza⁵⁹ che riguarda la particolare disciplina dell’ergastolo che era prevista all’art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. per i casi in cui la condanna sia pronunciata per alcune ipotesi di *sequestro di persona* (sequestro a scopo di terrorismo o di eversione e sequestro a scopo di estorsione seguiti dalla morte della

⁵⁶ La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 8 luglio 1993, n. 306, pur ritenendo che una positiva condotta di collaborazione sia in grado di esprimere l’avvenuto distacco del condannato dall’organizzazione criminale di appartenenza, aveva affermato, per converso, che « dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione... di mantenimento dei legami di solidarietà con l’organizzazione criminale ». Sul ruolo della sentenza ora citata nel quadro della giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 4 *bis* ord. penit., cfr. DODARO (2020), pp. 262 ss.

⁵⁷ Per una diversa opinione, cfr. SFERLAZZA (2021): ad avviso dell’A., « costituisce pacifica acquisizione processuale, oltre che dato acquisito alla coscienza collettiva, che l’organico inserimento in sodalizio di stampo mafioso segna la vita dell’affiliato in modo irreversibile, atteso che... l’uomo d’onore formalmente affiliato, si trova in una situazione di succubanza, ricattabilità e coinvolgimento così soggiogante da non poter recedere i legami criminali e né recedere dalla "*affectio societatis*" se non con la morte, spesso violenta, ovvero con una scelta collaborativa: *tertium non datur* ».

⁵⁸ V. per tutti EUSEBI (2017), p. 1517. Sottolinea come si tratti di « ragioni ‘umane’ significative e apprezzabili » ONIDA (2021), p. X. Giudica invece « piuttosto deboli » tali argomenti, nel quadro di alcune riflessioni critiche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, CATANI (2020), p. 447.

⁵⁹ Corte cost. 21 giugno 2018, n. 149. A commento, cfr. DOLCINI (2018); GALLUCCIO (2018); PELISSERO (2018); TRAVAGLIA CICIRELLO (2019).

vittima: art. 289 *bis* co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.). Si tratta della prima pronuncia della Corte che estromette una forma di ergastolo dall'ordinamento: una forma di ergastolo, peraltro, che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si collocava, almeno dal punto di vista statistico, ai margini del sistema sanzionatorio⁶⁰.

A sostegno della propria decisione, la Corte porta argomenti che coinvolgono congiuntamente i principi di eguaglianza e della rieducazione del condannato (artt. 3 e 27 co. 3 Cost.), ma soprattutto valorizzano quest'ultimo principio.

Tre gli argomenti sviluppati dalla Corte.

Il primo riguarda l'« appiattimento all'unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4 *bis* ord. penit. »: una scelta, quella espressa dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., che sovverte irragionevolmente la logica gradualistica che ispira il modello di esecuzione descritto nella legge sull'ordinamento penitenziario, che concepisce il lavoro all'esterno, i permessi-premio e la semilibertà come momenti di un processo destinato a culminare nella liberazione condizionale.

Il secondo argomento riguarda la liberazione anticipata *ex* art. 54 ord. penit., strumento fondamentale — sottolinea la Corte — per incentivare la partecipazione del condannato all'offerta di rieducazione, i cui effetti motivanti sono annullati dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. per un lunghissimo arco temporale.

Il terzo argomento investe il « carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari » stabilita per i condannati all'ergastolo dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., così da impedire qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo intrapreso dal condannato.

Va segnalato che in una successiva sentenza⁶¹ la Corte costituzionale, valorizzando ancora una volta i principi di cui agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., rimuove le restrizioni alla concessione dei benefici di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. stabilite dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. anche nei confronti dei condannati a pena detentiva temporanea per le predette ipotesi di sequestro di persona.

13. Pena detentiva perpetua e CEDU.

La problematica della pena perpetua trova importanti riscontri nella giurisprudenza della *Corte europea dei diritti dell'uomo*⁶².

Nella copiosa giurisprudenza della Corte Edu il problema della compatibilità della pena perpetua con la CEDU è costantemente ricondotto all'art. 3 della Convenzione (« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti »). Come ho anticipato, il filo rosso della giurisprudenza di Strasburgo su

⁶⁰ In assenza di dati statistici, è significativa l'estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit.

⁶¹ Corte cost. 8 novembre 2019, n. 229. A commento, cfr. BARBERO (2019); CARACENI (2020); KALB (2019).

⁶² Per un ampio quadro della giurisprudenza della Corte Edu in tema di pena perpetua, cfr. ZAGREBELSKY (2019), nonché, da ultimo, RANDAZZO (2021).

questo tema è rappresentato dall'idea di '*pena perpetua ridicibile*', requisito essenziale perché la pena perpetua possa considerarsi compatibile con la Convenzione.

Accenno ad alcune sentenze di particolare rilievo, relative a *ordinamenti diversi dal nostro*, quale utile premessa alla successiva trattazione della sentenza Viola c. Italia.

In una sentenza del 2008, relativa al caso *Kafkaris c. Cipro*⁶³, la Corte di Strasburgo considera decisivo che l'ordinamento statale preveda un qualsiasi meccanismo, anche affidato al potere esecutivo (come tale, sottratto a qualsiasi obbligo di motivazione), che consenta – *de iure* e *de facto* – il ritorno del condannato in libertà: tanto basta perché la pena perpetua possa considerarsi 'riducibile'. La legislazione cipriota prevede in effetti che il Presidente della Repubblica, con il parere favorevole del procuratore generale, possa rimettere in libertà il condannato alla pena perpetua: e di tale possibilità hanno fruito diversi condannati. Di qui la conclusione della Corte: a Cipro la pena perpetua è ridicibile *de iure* e *de facto*; nessuna violazione, a danno del ricorrente Kafkaris, del divieto di trattamenti inumani.

I principi affermati nella sentenza Kafkaris c. Cipro vengono a più riprese ribaditi, e talora rimodulati, dalla Corte di Strasburgo. Nella prima sentenza Vinter, del 2012⁶⁴, si aggiunge che, ai fini della compatibilità convenzionale, la pena perpetua *non* deve essere « *nettamente sproporzionata* » rispetto alla gravità del reato. La Sezione IV della Corte di Strasburgo ravvisa dunque un trattamento inumano o degradante se la pena, quand'anche venga eseguita nel rispetto dell'art. 3 CEDU, « non si lascia in nessun modo giustificare al metro della proporzione con la gravità del fatto commesso ». Nel contempo, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte suprema canadese, la Corte Edu sottolinea che « *netta sproporzione* » è un criterio da interpretarsi in senso restrittivo » e che « sarà integrato in situazioni rare, se non uniche ». Quanto al requisito della 'riducibilità' della pena perpetua, e cioè della possibilità di un ritorno del condannato alla libertà, la Corte mette ora l'accento sull'esigenza che sia escluso il protrarsi della detenzione del condannato quando non risulti più sorretto da alcuna ragione giustificativa, né di ordine punitivo, né di ordine preventivo. Un'affermazione di principio, quest'ultima, che la Corte di Strasburgo formula richiamandosi espressamente alla giurisprudenza inglese e che proietta un'ombra sulle garanzie convenzionali in materia di pena perpetua, sol che consideri l'ampia gamma di finalità della pena che la Corte ritiene legittime: « punizione, prevenzione generale, tutela della collettività, riabilitazione ». Una sorta di tallone di Achille nell'art. 3 CEDU.

Nel 2013, la Grande Camera, pronunciandosi in via definitiva sul caso *Vinter c. Regno Unito*⁶⁵, senza rinnegare i principi affermati nella sentenza Kafkaris e nella prima sentenza Vinter, introduce talune *ulteriori condizioni* necessarie perché possa affermarsi

⁶³ Corte Edu, Grande Camera, 12 febbraio 2008, *Kafkaris c. Cipro*. In proposito, cfr. PISANI (2010); anche in relazione alla giurisprudenza immediatamente successiva, COLELLA (2011), p. 243; VIGANÒ (2012). Di recente, per un quadro della giurisprudenza della Corte Edu pre-Viola, RISICATO (2021), pp. 657 ss.

⁶⁴ Cfr. Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, *Vinter c. Regno Unito*. In proposito, cfr. VIGANÒ (2021), pp. 90 ss.; in precedenza, VIGANÒ (2012), al quale si rinvia anche per un quadro della legislazione e della giurisprudenza inglese in tema di pena perpetua dopo che, nel 1965, era stata abolita la pena di morte.

⁶⁵ Corte Edu, Grande Camera, 9 luglio 2013, *Vinter c. Regno Unito*, su cui v., fra gli altri, GALLIANI (2014).

la compatibilità convenzionale della pena perpetua: riconosce alcuni ulteriori diritti del condannato, la cui garanzia viene ricondotta all'art. 3 CEDU.

a) Il condannato all'ergastolo ha il diritto di sapere, sin dall'inizio della sua pena, « che cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili ».

b) Ha inoltre « il diritto di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto ».

Aggiunge la Corte che « dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale..., risulta che vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo... che garantisca un primo riesame entro un *termine massimo di venticinque anni* da quando la pena perpetua è stata inflitta, e poi, successivamente, dei riesami periodici ».

c) In caso di esito positivo, deve essere assicurato che il condannato possa tornare in libertà.

d) Infine, il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione e deve essere prevista la possibilità di un ricorso giurisdizionale in caso di diniego.

Sulla linea della sentenza pronunciata dalla Grande Camera sul caso *Vinter* si collocano numerose sentenze successive⁶⁶.

Osserviamo da vicino, a titolo di esempio, due sentenze.

In primo luogo, una sentenza del 2014 relativa alla Bulgaria⁶⁷. Premesso che l'ordinamento bulgaro prevede due forme di pena detentiva perpetua, nessuna delle quali consente di accedere alla liberazione condizionale, al ricorrente Harakchiev – condannato alla pena 'realmente perpetua' – l'ordinamento offre soltanto la possibilità della grazia, che può essere totale o può comportare la commutazione della pena sia in pena perpetua semplice, sia in pena detentiva temporanea, con eventuale accesso, nel secondo caso, alla liberazione condizionale.

È decisivo, però, distinguere tra il quadro ordinamentale al tempo del passaggio in giudicato della sentenza di condanna di Harakchiev (2004) e al tempo del giudizio della Corte Edu (2014). Nel 2014 « tutti i detenuti che, come Harakchiev, sono stati condannati a una pena perpetua non commutabile » sanno di « poter migliorare la loro

⁶⁶ Tra le altre, Corte Edu, Sez. II, 18 marzo 2014, *Öcalan c. Turchia*; Corte Edu, Sez. II, 20 maggio 2014, *Lázló Magyar c. Ungheria*; Corte Edu, Sez. IV, 8 luglio 2014, *Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria*; Corte Edu, Sez. II, 20 maggio 2014, *Čačko c. Slovacchia*; Corte Edu, Sez. V, 13 novembre 2014, *Bodein c. Francia*; Corte Edu, Grande Camera, 26 aprile 2016, *Murray c. Paesi Bassi*; Corte Edu, Sez. IV, 4 ottobre 2016, *T.P. e A.T. c. Ungheria*; Corte Edu, Sez. II, 23 maggio 2017, *Matiošaitis c. Lituania*; Corte Edu, Sez. IV, 12 marzo 2019, *Petukhov c. Ucraina*; Corte Edu, Sez. I, 13 giugno 2019, *Viola c. Italia n. 2*. Su alcune sentenze della Corte Edu che vertono sulla compatibilità convenzionale dell'extradizione da uno Stato membro del Consiglio d'Europa verso uno Stato estraneo nel quale l'estradata potrebbe essere condannato alla pena perpetua, coerenti con i principi affermati dalla Grande Camera sul caso *Vinter c. Regno Unito*, può vedersi DOLCINI (2019-1), p. 38. Per una parziale correzione di rotta rispetto a *Vinter*, si veda peraltro Corte Edu, Grande Camera, 17 gennaio 2017, *Hutchinson c. Regno Unito*, su cui BERNARDONI (2017).

⁶⁷ Corte Edu, Sez. IV, *Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria*, alla quale, fra le altre, si richiamerà la Corte Edu nella sentenza *Viola c. Italia*.

condizione »⁶⁸, sia pure attraverso un percorso tortuoso e problematico: la pena può dunque considerarsi riducibile *de iure* e *de facto*.

Ben diversa, osserva la Corte, la situazione al tempo in cui la condanna del ricorrente era divenuta definitiva. Le disposizioni che prevedono la possibilità di un riesame della situazione del condannato e quelle ne determinano i criteri, nonché una prima attuazione di quelle previsioni, sono sopravvenute alla condanna del ricorrente: in precedenza (fino al 2006), la stessa possibilità di concedere la grazia al condannato alla pena ‘realmente perpetua’ era lasciata dalla legge in una situazione di totale incertezza. Di qui, in attuazione di un puntuale richiamo della sentenza della Grande Camera *Vinter c. Regno Unito*, la condanna della Bulgaria per violazione dell’art. 3 Cedu.

Un secondo esempio. In una sentenza relativa alla Lituania⁶⁹ la Corte si concentra, ancora una volta, sul ruolo della grazia, che – in assenza di altri strumenti che consentano di ‘ridurre’ la pena – il Presidente della Repubblica lituana può concedere al condannato a pena perpetua. Detto che il termine di « almeno dieci anni di pena eseguita » previsto dalla legislazione lituana per la presentazione della domanda di grazia da parte del condannato a pena perpetua è ampiamente coerente con gli standard fissati dalla Corte in sede di interpretazione dell’art. 3 Cedu, i giudici di Strasburgo osservano tuttavia che l’ordinamento lituano attribuisce al Presidente della Repubblica, in relazione alla domanda di grazia, una totale e illimitata discrezionalità: la Corte condanna dunque la Lituania per violazione del divieto di trattamenti inumani.

14. (Segue): Viola c. Italia.

Veniamo ora all’*ordinamento italiano*, in relazione al quale la Corte Edu affronta il tema della compatibilità convenzionale dell’ergastolo ostativo decidendo sul celebre caso Viola⁷⁰: una sentenza che « ha valore fondamentale per due ordini di ragioni: non è solo la prima pronuncia sulla conformità dell’ergastolo ostativo con i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione, ma evidenzia il chiaro contrasto tra presunzioni assolute di pericolosità e art. 3 CEDU »⁷¹.

La Corte, ritenendo che « l’ergastolo ostativo restringa eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di riesame della sua pena » – in altri termini, ritenendo che l’ergastolo ostativo non abbia i connotati di una pena

⁶⁸ Così si legge nella sentenza, al punto 260. In effetti, a chi si trovi nelle condizioni del ricorrente si offre la possibilità di un riesame della sua condizione e di un ritorno in libertà. Inoltre, sono fissati alcuni criteri per l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica o del vice Presidente delegato: non solo, ma si è dato un caso in cui la grazia è stata concessa nella forma della conversione della pena ‘realmente perpetua’ in pena perpetua ‘semplice’, a sua volta commutabile.

⁶⁹ Corte Edu, Sez. II, 23 maggio 2017, *Matiosaitis c. Lituania*.

⁷⁰ Corte Edu, Sez. I, 13 giugno 2019, *Viola c. Italia n. 2*, definitiva dal 7 ottobre 2019. A commento, cfr. DOLCINI (2019-3); GALLIANI (2019); GALLIANI, PUGIOTTO (2019); MAURI (2019-1); MAURI (2019-2); MORI, ALBERTA (2019); PELISSERO (2019); SANTINI (2019). Ampi riferimenti alla sentenza *Viola c. Italia* anche in PALAZZO (2019). Il richiamo alla sentenza *Viola c. Italia* è costante nei contributi raccolti in BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI (2020).

⁷¹ Così RISICATO (2021), pp. 659 s.

perpetua ‘riducibile’ — condanna l’Italia per violazione del *principio di umanità della pena* ex art. 3 CEDU, che, nella lettura della Corte, abbraccia l’idea di risocializzazione.

Per la Corte, non ha fondamento la presunzione legale secondo la quale il difetto di collaborazione significa necessariamente persistenza della pericolosità sociale del condannato. Da un lato, la mancata collaborazione « non sempre è conseguenza di una scelta libera e volontaria, né è giustificata unicamente dalla persistenza dell’adesione ai ‘valori criminali’ e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza »; d’altro lato, « non è escluso che la ‘dissociazione’ dall’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia ».

L’ergastolo ostativo, assumendo che la personalità del condannato non possa modificarsi nel tempo rispetto al momento della commissione del reato, si pone dunque in frontale contrasto con la funzione risocializzatrice della pena.

La sentenza Viola, avendo individuato un problema strutturale presente nel nostro ordinamento, richiede allo Stato italiano l’adozione di misure generali idonee ad evitare ulteriori analoghe violazioni dell’art. 3 CEDU: misure – sottolinea la Corte – che dovrebbero essere adottate «*di preferenza per iniziativa legislativa*», attraverso « una riforma del regime dell’ergastolo che garantisca la possibilità di un riesame della pena ».

15. Reati di cui all’art. 4 bis co. 1 ord. penit., mancata collaborazione, permessi-premio: Corte cost., sent. n. 253/2019.

Torno a questo punto alla giurisprudenza della *Corte costituzionale*. In attesa della riforma auspicata dalla Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale pronuncia una sentenza che, pur non avendo quale specifico oggetto l’ergastolo ostativo, incide tuttavia significativamente sulla disciplina di questa pena: mi riferisco alla sent. 4 dicembre 2019, n. 253⁷².

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis co. 1 ord. penit. nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati (puniti con la reclusione o con l’ergastolo) possano essere concessi *permessi-premio* anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere « non solo l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche il pericolo di un loro ripristino ».

La Corte, che affronta un caso relativo a un condannato per associazione mafiosa, censura il carattere assoluto della presunzione legale dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata del condannato non collaborante. Per effetto della pronuncia, questa presunzione non viene meno, ma assume carattere relativo, potendo essere superata anche alla luce di elementi diversi dalla collaborazione con la giustizia, da valutarsi caso per caso secondo « criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del

⁷² A commento, cfr. BERNARDI (2020); BORTOLATO (2020); CHIAVARIO (2020); DE VITO (2020); DODARO (2020); FIORENTIN (2020); GALLIANI, MAGI (2020); MALAVASI (2020); MENGHINI (2020); MICHETTI (2019); PUGIOTTO (2020-1); PUGIOTTO (2020-2); RICCI (2020-1); RICCI (2020-2); TALINI (2019).

vincolo imposto dal sodalizio criminale »⁷³ (punto 9 del ‘considerato in diritto’). La Corte osserva, tra l’altro, che mentre è corretto ‘premiare’ la collaborazione con la giustizia prestata anche dopo la condanna, riconoscendo vantaggi nel trattamento penitenziario, non è invece costituzionalmente ammissibile ‘punire’ la mancata collaborazione (punto 8.1 del ‘considerato in diritto’), impedendo al detenuto non collaborante l’accesso ai benefici penitenziari normalmente previsti per gli altri detenuti.

Una duplice sottolineatura.

La sentenza non incide su benefici penitenziari diversi dai permessi-premio, né sulle misure alternative alla detenzione, né sulla liberazione condizionale, pure preclusi al condannato non collaborante: l’estensione a tali istituti del principio affermato dalla Corte costituzionale potrà avvenire in futuro, ad opera del legislatore o della stessa Corte⁷⁴.

Trasformare da assoluta a relativa, in relazione ai permessi-premio, la presunzione di pericolosità gravante sul condannato che non collabora con la giustizia non significa ‘liberi tutti’: le condizioni poste dalla Corte costituzionale lasciavano intendere che la concessione del permesso-premio avrebbe costituito « un’eccezione alla regola del diniego »⁷⁵. In effetti la magistratura di sorveglianza fa un uso oculato e parsimonioso dei nuovi poteri che le sono stati conferiti dalla Corte costituzionale⁷⁶: questo dato prasseologico va tenuto presente anche in vista della futura evoluzione che potrà conoscere l’art. 4 *bis* ord. penit.

16. L’ergastolo ostativo di nuovo all’esame della Corte costituzionale: l’ord. n. 97/2021.

La legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo torna all’esame della Corte costituzionale nel 2021.

⁷³ Sulla valenza di questa formula, e in particolare sulla « possibilità di una modulazione del livello di sufficienza probatoria a seconda del reato commesso, distinguendo la posizione dell’affiliato e quella del condannato per reati di ‘contesto mafioso’ », cfr. DODARO (2020), p. 275.

⁷⁴ Cfr. DODARO (2020), pp. 275 ss. Per un segnale in merito a futuri, possibili sviluppi della giurisprudenza costituzionale in relazione alle preclusioni opposte dall’art. 4 *bis* co. 1 al condannato non collaborante, cfr. Trib. sorv. Perugia, ord. 23 settembre 2021, n. 1233, est. Gianfilippi, in *Sist. pen.*, 26 ottobre 2021. A commento, cfr. SIRACUSANO (2021). L’ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli ‘di mafia’, possa essere concesso l’affidamento in prova anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino. Il caso di specie riguardava una persona condannata a dieci anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 T.u. stup., che ha più volte fruito – con successo – di permessi-premio e il cui fine pena è fissato all’11 giugno 2022.

⁷⁵ Così RUOTOLO (2019), n. 3. In senso adesivo, v. CATANI (2020), p. 449.

⁷⁶ Cfr. GALLIANI (2021-2), p. 10, il quale riferisce di otto permessi premio accordati – in assenza di collaborazione con la giustizia – al 20 maggio 2021.

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione⁷⁷ in relazione al regime applicabile ai condannati all'*ergastolo* per 'reati di mafia' che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l'accesso alla *liberazione condizionale*.

Più precisamente, la Corte di cassazione chiama la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità « degli artt. 4 *bis* co. 1 e 58 *ter* della legge n. 354 del 1975, e dell'art. 2 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all'*ergastolo* per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c. p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale »: i parametri del giudizio vengono individuati negli artt. 3, 27 e 117 Cost.

L'11 maggio 2021 la Corte costituzionale deposita un'*ordinanza*⁷⁸ (ord. n. 97 del 2021) che dispone la *rinvio* della trattazione delle questioni nel merito a maggio 2022.

Questa la premessa da cui muove la Corte: la disciplina vigente dell'*ergastolo* ostativo preclude a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia la possibilità di chiedere la liberazione condizionale; ciò in base a una presunzione assoluta di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Un'ampia parte dell'*ordinanza* – i punti 3–7 del 'considerato in diritto' – è dedicata a dimostrare come il carattere assoluto di tale presunzione, impedendo alla magistratura di sorveglianza di valutare – dopo un lungo tempo di espiazione della pena, quale richiesto ai fini della liberazione condizionale – il percorso carcerario del condannato, si ponga in contrasto con la funzione rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27 co. 3 Cost.

La dimostrazione è fornita dalla Corte costituzionale attraverso un puntuale, accurato quadro della propria giurisprudenza (e delle riforme legislative che ne sono seguite), dal quale emerge come ciò che ha consentito alla Corte, a partire dalla sent. n. 264 del 1974, di affermare la compatibilità dell'*ergastolo* con il principio rieducativo siano state, in progresso di tempo, soprattutto le previsioni che hanno dato accesso alla liberazione condizionale da parte del condannato all'*ergastolo*. Particolarmente incisiva e illuminante, fra molte, una citazione che la Corte trae dalla sent. n. 161 del 1997⁷⁹, che ha stabilito la reiterabilità della richiesta di liberazione condizionale da parte dell'*ergastolano*: « Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che... rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'*ergastolo*, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale ».

⁷⁷ Cass. Sez. I, ord. 3 giugno 2020, n. 18518, Pezzino.

⁷⁸ Corte cost., ord. 11 maggio 2021, n. 97. A commento, cfr. DOLCINI (2021-1); GALLIANI (2021-2); GIANFILIPPI (2021); MAURI (2021); MAZZOLA (2020); MENGOZZI (2021); MORRONE (2021); RISICATO (2021); H.J. WOODCOCK (2021).

⁷⁹ Corte cost. 4 giugno 1997, n. 161. A commento, cfr. LONGO (1999). V. inoltre PUGIOTTO (2021).

Più sintetico, ma altrettanto pertinente ed efficace il richiamo da parte della Corte costituzionale alla giurisprudenza della Corte Edu, a partire da *Kafkaris c. Cipro* del 2008 fino – soprattutto – a *Viola c. Italia* del 2019.

La Corte costituzionale dà atto, dunque, che nella propria « giurisprudenza maturata sulla disciplina ostativa », sia prima sia dopo la sent. n. 135 del 2003, esistevano le premesse per una risposta diversa da quella fornita in quella sentenza. Spicca, in questo contesto, la sent. n. 253 del 2019: afferma in effetti la Corte che « valgono per le questioni all’odierno esame alcune *rationes decidendi* già poste a fondamento della sentenza n. 253 del 2019 ».

Nel cammino verso l’accoglimento delle questioni sottoposte al giudizio della Corte interviene però un *colpo di freno* al punto 8 del ‘considerato in diritto’. Questo il passaggio cruciale: il rilievo del diverso ruolo svolto, nel sistema, dalla liberazione condizionale e dai permessi-premio, segnando l’una il definitivo riacquisto della libertà, gli altri una breve sospensione della carcerazione. La Corte costituzionale pone poi l’accento sul carattere ‘apicale’ della normativa sottoposta al suo giudizio nel quadro del contrasto alla criminalità organizzata, il cui equilibrio complessivo verrebbe messo a rischio da un intervento meramente demolitorio: e proprio in considerazioni di ‘sicurezza pubblica’ a fronte della criminalità organizzata risiede, verosimilmente, il motivo più profondo del colpo di freno operato dalla Corte⁸⁰. Rimane, d’altra parte, agli occhi della Corte costituzionale, l’esigenza di distinguere, per le condizioni di accesso alla liberazione condizionale, tra il condannato collaborante e quello che non collabora con la giustizia. Di qui la perentoria conclusione a cui approda l’ordinanza:

« Appartiene... alla *discrezionalità legislativa*, e non già a questa Corte, decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere » tra la condizione dell’uno e dell’altro ergastolano.

In definitiva, può dirsi – nel linguaggio della musica – che l’ordinanza appare caratterizzata da un ampio, prolungato ‘crescendo’, al quale segue un inopinato ‘pianissimo’⁸¹.

Quanto all’esigenza di differenziare la posizione del condannato collaborante da quella del condannato non collaborante, tale esigenza era stata soddisfatta in prima persona dalla Corte costituzionale nella sent. n. 253 del 2019 in relazione all’accesso del condannato ai permessi-premio: come si è detto, per il condannato non collaborante la Corte aveva infatti introdotto un *regime probatorio rafforzato*, esteso, fra l’altro, all’acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino⁸². Ora, è dubbio che la Corte, così disponendo, sia rimasta all’interno

⁸⁰ Cfr. RISICATO (2021), pp. 661 ss.

⁸¹ Cfr. RISICATO (2021), p. 654: « La pronuncia è dicotomica, con una premessa illuminata e un improvviso *revirement* »; di « clamoroso colpo di scena » l’A. parla poi al par. 3. MENGOZZI (2021), p. 3, sottolinea come il giudice costituzionale, dopo aver esposto le ragioni che avrebbero potuto indurlo ad un atteggiamento di rigore nell’applicazione dei precetti costituzionali, faccia « ad un tratto... un passo indietro ». Di « colpo di freno » parla anche MANNA (2021), p. 19.

⁸² Per un’attenta analisi di tale regime probatorio, v. DODARO (2020), pp. 273 ss.

del perimetro delle sue competenze istituzionali, senza invadere un terreno proprio, in via esclusiva, del legislatore⁸³. Tuttavia, in quell'occasione il dubbio era stato superato dalla Corte costituzionale: non così nell'ordinanza n. 97/2021, ove la Corte enfatizza la limitatezza degli strumenti a sua disposizione (punto 9 del 'considerato in diritto') e rileva come quell'onere probatorio rafforzato potrebbe risultare insufficiente quando si tratti dell'accesso alla liberazione condizionale da parte del condannato non collaborante.

Secondo la Corte costituzionale, un ruolo rilevante nella scelta a favore del rinvio al legislatore hanno svolto le disarmonie che deriverebbero da una pronuncia di accoglimento limitata al *petitum*: disparità di trattamento tra condannati all'ergastolo per 'reati di mafia' e condannati all'ergastolo per altri reati 'di prima fascia' dell'art. 4 *bis* ord. penit., disparità tra la condizione dei condannati alla pena perpetua e quella dei condannati alla reclusione, disarmonie tra le condizioni per l'accesso ai permessi-premio e alla liberazione condizionale, da un lato, e le condizioni per l'accesso al lavoro all'esterno e alla semilibertà, dall'altro lato. La Corte, diversamente da quanto fatto in altre occasioni⁸⁴, non prende dunque in considerazione lo strumento dell'*illegittimità conseguenziale ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87*, che avrebbe potuto essere utilmente utilizzato in caso di accoglimento delle questioni sottoposte al suo giudizio⁸⁵.

Quanto poi alla scelta di metodo adottata dalla Corte costituzionale in tema di ergastolo ostativo e liberazione condizionale, è noto che lo strumento della *pronuncia-monito* (ovvero dell'*ordinanza di incostituzionalità differita*) è stato adottato già in altre occasioni: nel 2018 in relazione all'aiuto al suicidio *ex art. 580 c.p.* (ord. 16 novembre 2018, n. 207) e nel 2020 in relazione al trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa *ex art. 595 co. 3 c.p.* (ord. 9 giugno 2020, n. 132). In questo caso, la pronuncia-monito ha però un costo diverso, del tutto peculiare⁸⁶: un costo drammatico, che va oltre gli stessi costi comunque connaturati al ricorso a questa tecnica da parte della Corte costituzionale⁸⁷. Da oggi a maggio 2022, o almeno fino a un intervento del legislatore, l'ergastolano 'ostativo' che chieda di essere ammesso alla liberazione condizionale non otterrà il vaglio nel merito della sua istanza. Il giudice, constatata la rilevanza della questione di legittimità, dovrà sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale, all'esame della quale la questione già pende⁸⁸. Nel

⁸³ Cfr. DOLCINI (2021-1), n. 5; GALLIANI (2021-2), p. 4; RUOTOLO (2020), p. 17.

⁸⁴ Ad esempio, può vedersi Corte cost. 8 novembre 2019, n. 229, con la quale la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. in relazione ai condannati a pena detentiva temporanea, ha esteso in via conseguenziale la propria pronuncia ai condannati per il delitto di cui all'art. 289 *bis* c.p., ancorché la questione di legittimità fosse stata proposta con riferimento al solo art. 630 co. 2 c.p.

⁸⁵ Cfr. DOLCINI (2021-1), n. 7 ss.; conf. MENGOZZI (2021), p. 4.

⁸⁶ Evidenzia ulteriori elementi di diversità tra il caso di specie e i casi affrontati in precedenza dalla Corte costituzionale con la tecnica della pronuncia-monito MANNA (2021), pp. 19 ss.

⁸⁷ Cfr. MENGOZZI (2021), pp. 3 s., nonché RISCATO (2021), pp. 654 s. e pp. 663 s., alla quale si rinvia anche per un attento esame critico dei risvolti del ricorso all'ordinanza di incostituzionalità differita nel caso Cappato e per una riflessione ad ampio spettro sui fattori che propiziano l'utilizzo di questa tecnica nell'attuale momento storico.

⁸⁸ Cfr. ONIDA (2021), pp. XI s., il quale sottolinea come al giudice non sia precluso di istruire nel merito la richiesta di liberazione, acquisendo tutti gli elementi concreti capaci di dimostrare la sussistenza dei relativi

frattempo, il condannato non avrà alcuna *chance* di tornare in libertà, anche se la Costituzione impone che quella possibilità gli venga offerta.

Lo impone anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il principio di umanità della pena *ex art. 3 Cedu*, nella lettura della Corte di Strasburgo, implica il principio della risocializzazione del condannato (non espressamente enunciato nella CEDU): l'anello di congiunzione è stato individuato dalla Corte nella dignità umana, diritto inviolabile della persona secondo la Costituzione e fulcro dell'intero sistema della Convenzione⁸⁹. Ora, il principio di umanità della pena enunciato nell'art. 3 CEDU è *inderogabile* a norma dell'art. 15 co. 2 della stessa Convenzione: nondimeno, quel principio viene derogato per effetto della pronuncia della Corte costituzionale italiana in relazione al condannato all'ergastolo ostativo, al quale – ancora per un anno – potrà essere negato il « diritto alla speranza »⁹⁰.

17. Le proposte di legge in tema di ergastolo ostativo all'esame del Parlamento.

Una prima proposta di legge di modifica dell'art. 4 *bis* ord. penit. risale al 2019, collocandosi sulla linea tracciata dalla giurisprudenza della Corte Edu in materia di pena perpetua. All'invito rivolto al Parlamento dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97/2021 hanno inoltre fatto seguito, ad oggi (3 novembre 2021), tre proposte di legge, pure di iniziativa parlamentare.

17.1. La prima *proposta di legge* di modifica dell'art. 4 *bis* ord. penit., presentata il 2 luglio 2019, reca la firma della deputata Vincenza Bruno Bossio, del Partito

presupposti.

⁸⁹ Cfr. Corte Edu, Grande Camera, 9 luglio 2013, *Vinter c. Regno Unito*, §113. In dottrina, v., fra gli altri, DOLCINI (2020-1).

⁹⁰ Questa felice formula (« *droit à l'espoir* » nella versione in lingua francese, « *right to hope* » nella versione in lingua inglese) è presente nell'opinione concorrente della giudice Power-Forde relativa alla sentenza della Grande Camera sul caso Vinter. Così si è espressa Power-Forde: « Ciò che mi ha fatto propendere in favore della maggioranza è la conferma da parte della Corte nella sua sentenza che l'articolo 3 comprende ciò che si potrebbe chiamare "il diritto alla speranza". È questo il punto. La sentenza riconosce, implicitamente, che la speranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Gli autori degli atti più odiosi ed estremi che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la loro umanità fondamentale e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe e meritate siano le pene detentive inflitte loro, essi conservano la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi per gli errori commessi. Non dovrebbero essere interamente privati di una tale speranza. Impedire loro di nutrire tale speranza significherebbe negare un aspetto fondamentale della loro umanità e, pertanto, sarebbe degradante ». Va peraltro sottolineato che la parola « speranza » – attraverso richiami alla legislazione e alla giurisprudenza di svariati Paesi, nonché a molteplici strumenti internazionali – ricorre ventisei volte nella stessa sentenza Vinter. Si veda inoltre Corte Edu, Sez. II, 18 marzo 2014, *Öcalan v. Turkey*, che si conclude (n. 24) con una citazione di Dante Alighieri: « *Prisons should not be like the gates of Hell, where the words of Dante come true: Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate ("Abandon all hope, ye who enter here")* ». Sulla presenza della locuzione « *life sentence without hope* » in circa trenta sentenze della Corte Edu, riguardanti tredici Stati europei, nonché sulla speranza come immanente all'idea di giustizia, cfr. PALMA (2019), pp. XIII ss.

Democratico⁹¹. Tale iniziativa si richiama ampiamente alla « Proposta di modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 2 comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (Revisione delle norme che vietano la concessione di benefici nei confronti di detenuti o internati 'non collaboranti') », elaborata da una Commissione Ministeriale presieduta da Francesco Palazzo⁹².

La proposta di legge Bruno Bossio consta di un unico articolo, che, in primo luogo, modificando l'art. 4 bis co. 1 bis ord. penit., individua una nuova ipotesi in cui i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi a *detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*: alle ipotesi di collaborazione impossibile e di collaborazione oggettivamente irrilevante, aggiunge l'ipotesi in cui « risulti che la *mancata collaborazione* non escluda il *sussistere dei presupposti*, diversi dalla collaborazione medesima, *che permettono la concessione dei benefici* citati ». Si potrà dunque prescindere dalla collaborazione con la giustizia qualora il giudice accerti che sono presenti nel caso concreto le condizioni previste dalla legge per l'accesso a ciascun beneficio, condizioni che rimangono diverse per i singoli istituti – dal lavoro all'esterno alla liberazione condizionale – interessati dalla disciplina dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit.: ad esempio, assenza di pericolosità sociale per i permessi- premio (art. 30 ter ord. penit.), « progressi compiuti nel corso del trattamento » e « condizioni per un graduale reinserimento nella società » in relazione alla semilibertà (art. 50 co. 4 ord. penit.). Come si legge nella Relazione, « resta comunque fermo il presupposto generale per l'applicabilità del nuovo comma 1 bis, costituito dal fatto che “siano stati *acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva*” »: con tutta evidenza, questo requisito, enunciato in apertura dell'art. 4 bis co. 1 bis, abbraccia, accanto alle ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante, anche l'ipotesi che verrebbe introdotta dalla nuova disposizione.

Alcuni ulteriori punti salienti della proposta di legge Bruno Bossio. La proposta di legge chiarisce che dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dal direttore dell'istituto penitenziario, dal Procuratore nazionale antimafia o dal procuratore distrettuale, nonché dal questore dovranno pervenire al giudice *informazioni su elementi « concreti e specifici »*, che – ai fini del rigetto dell'istanza – « dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata ». Solo nel caso in cui i collegamenti siano provati, il giudice dovrà rigettare l'istanza.

⁹¹ Proposta di legge d'iniziativa della deputata Bruno Bossio, *Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, presentata il 2 luglio 2019, AC 1951, www.camera.it.

⁹² Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo. Il testo della proposta e la relazione che la accompagna sono reperibili in *Dir. pen. cont.*, 19 febbraio 2014 (<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2846-superamento-dell-ergastolo-ostativo-la-proposta-della-commissione-palazzo>).

Ancora. La proposta di legge precisa che al giudice dovranno pervenire *informazioni*, e *non pareri*: eventuali pareri non potranno essere utilizzati nella motivazione della decisione (art. 1 co. 1 lett. *b* della proposta di legge); non prospetta alcuna deroga alle regole ordinarie in tema di prova; non introduce elementi di differenziazione – al di là di quanto già disposto dalla legislazione vigente – tra la posizione del condannato che collabora con la giustizia e quella di chi, non collaborando, verrebbe comunque ammesso ai benefici di cui all’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.

In sintesi. La proposta di legge Bruno Bossio si limita a trasformare da assoluta in *relativa* la *presunzione* oggi gravante sul condannato che non collabora: la presunzione cioè che quel condannato mantenga collegamenti con la criminalità organizzata e rimanga dunque socialmente pericoloso.

17.2. Una seconda *proposta di legge* è stata presentata l’11 maggio 2021 – lo stesso giorno del deposito dell’ordinanza n. 97/2021 –, primo firmatario il deputato Vittorio Ferraresi, del Movimento 5 Stelle⁹³.

Secondo la proposta Ferraresi, al condannato non collaborante viene imposto uno stringente onere probatorio – stringente ai limiti dell’impossibile⁹⁴ – in merito all’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo del loro ripristino: gli si chiede, fra l’altro, che « *fornisca elementi concreti... che consentano di escludere con certezza l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto in cui il reato è stato commesso, nonché di escludere con certezza il pericolo di ripristino di tali collegamenti* ». Nella sent. n. 253 del 2019 la Corte costituzionale, stabiliva a carico del condannato « l’onere di fare specifica allegazione »⁹⁵: la proposta di legge sembra invece realizzare una vera e propria *inversione dell’onere della prova*. Il condannato dovrà inoltre « indicare le specifiche ragioni della mancata collaborazione » (art. 1 co. 1 lett. *c* della proposta di legge).

⁹³Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Ferraresi, Bonafede e altri, *Modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni gravi delitti, nonché delega al Governo in materia di accentramento della competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza per i giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, comma 2, della medesima legge*, presentata l’11 maggio 2021, AC 3106, www.camera.it.

⁹⁴Già nel contesto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 il riferimento al pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, se inteso alla lettera, chiama il giudice ad un compito altamente problematico: « non più scudato dall’automatismo legislativo di ieri, il giudice accidioso che insegue anche oggi il quieto vivere potrà sempre ipotizzare domani rischi simili, negando perciò il beneficio richiesto » (così PUGIOTTO (2020-2), p. 513). Un’eventualità che la proposta di legge Ferraresi tende a consolidare in modo definitivo.

⁹⁵Nella sent. n. 253 del 2019 un’inversione dell’onere della prova, in relazione ai permessi premio, è stabilita dalla Corte costituzionale soltanto « se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo »: in tal caso, afferma la Corte, « incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno » (punto 9 del ‘considerato in diritto’). Sottolinea come la Corte costituzionale abbia così introdotto « una novità assoluta nel campo delle procedure di sorveglianza » FIORENTIN (2020), p. 1025. D’altra parte, anche al di fuori dell’ipotesi in cui le informazioni pervenute depongano in senso negativo per il condannato si è parlato talora in dottrina di « una sostanziale inversione dell’onere probatorio »: così RUOTOLO (2019), n. 3.

All'interno della disciplina codicistica della *liberazione condizionale* (artt. 176 e 177 c.p.) si introduce poi un *regime deteriore* per chi sia stato condannato all'ergastolo per un delitto di prima fascia dell'art. 4 *bis* ord. penit.: secondo la proposta di legge (art. 4 co. 1), l'accesso alla liberazione condizionale presuppone che siano stati scontati almeno trent'anni di pena (anziché gli attuali ventisei anni); l'estinzione della pena potrà avvenire soltanto dopo dieci anni (anziché cinque) dal provvedimento di liberazione condizionale.

Segnalo, da ultimo, che la proposta di legge (art. 4 co. 2) aggiunge un nuovo periodo all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., così da estendere l'applicabilità di tale disposizione ai condannati all'ergastolo per i delitti di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.: l'effetto, nelle intenzioni dei proponenti, è quello di escludere per tali condannati l'applicabilità di qualsiasi beneficio (lavoro all'esterno, permessi-premio, misure alternative) fino alla soglia temporale prevista dall'art. 58 *quater* co. 4 per chi abbia riportato una condanna per sequestro di persona a scopo di terrorismo o a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima. La proposta di legge 'dimentica' però un duplice intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 58 *quater* co. 4 in relazione sia ai condannati all'ergastolo, sia ai condannati alla reclusione⁹⁶: cerca dunque di estendere l'area applicativa di una disposizione oggi non più applicabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima!

Quale sia l'intento che anima la proposta Ferraresi, è esplicitato in un passaggio della Relazione nel quale si designa la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 come un « colpo mortale all'ergastolo cosiddetto 'ostativo': la condanna a vita che impedisce la concessione di benefici ai detenuti per mafia, stragi e omicidi che si rifiutano di rompere i legami con le organizzazioni criminali ». Un 'colpo mortale' al quale la proposta di legge mira a porre rimedio⁹⁷.

17.3. Una terza *proposta di legge* di modifica dell'art. 4 *bis* ord. penit. è stata presentata il 30 giugno 2021, primo firmatario il deputato Andrea *Delmastro Delle Vedove*, di Fratelli d'Italia⁹⁸.

Anche questa proposta di legge ha il suo punto focale nella disciplina della *prova relativa ai collegamenti – attuali e potenziali – del detenuto o internato con la criminalità organizzata*: una disciplina che presenta peraltro alcuni tratti di ambiguità. In un nuovo co. 1 *sexies* che dovrebbe essere inserito nell'art. 4 *bis* ord. penit., si prevede che « *sia fornita la prova* » dell'assenza di tali collegamenti (anche con riferimento al pericolo del loro ripristino) (art. 1 co. 1 lett. *a* della proposta di legge): chi debba fornire la prova

⁹⁶ Cfr. *supra*, § 12.

⁹⁷ Ancora più esplicite alcune dichiarazioni rese dall'on. Ferraresi in una conferenza stampa nella quale è stata presentata la proposta di legge: il deputato 5 Stelle ha manifestato il proposito di fornire – con la sua iniziativa – « una risposta celere, forte e concreta di contrasto alle mafie ». Cfr. STELLA (2021), p. 5.

⁹⁸ Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Delmastro Delle Vedove, Butti e altri, *Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di concessione di benefici penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale nei confronti dei detenuti o internati*, presentata il 30 giugno 2021, AC 3184, www.camera.it.

sembrerebbe l'istante, a proposito del quale, peraltro, nel testo della stessa disposizione, si parla di « *allegazioni* » che devono essere sottoposte a riscontro da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza.

A tal fine, il giudice dovrà acquisire « *dettagliate informazioni* » relative, tra l'altro al « perdurare della operatività del sodalizio criminale ». Nell'ipotesi in cui l'organizzazione criminale sia venuta meno, dovrà valutare la capacità del detenuto di stabilire collegamenti « con altre organizzazioni, reti o coalizioni, anche straniere »: con la conseguenza che lo stesso scioglimento dell'organizzazione criminale di appartenenza potrebbe non essere sufficiente ad orientare il magistrato o il tribunale di sorveglianza verso la concessione del beneficio. Ulteriori elementi che potranno pesare sulla decisione del giudice vengono individuati nella sopravvenienza di nuove incriminazioni o di significative infrazioni disciplinari, nella valutazione critica del vissuto del condannato, nelle sue disponibilità economiche in carcere e in quelle dei suoi familiari, nonché nell'avviamento di percorsi di giustizia riparativa.

Novità rilevanti vengono inoltre profilate in relazione alle *fonti* alle quali il giudice dovrà attingere le « *dettagliate informazioni* ». Secondo quanto previsto all'art. 1 lett. *b* della proposta di legge, tra le fonti di informazioni, accanto al direttore dell'istituto penitenziario, compaiono: il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza; il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza (in luogo del comitato provinciale competente in relazione al luogo di detenzione del condannato); nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 *bis*, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Viene soppresso infine il termine di trenta giorni dalla richiesta di informazioni (art. 1 lett. *c* della proposta di legge), decorso il quale oggi si prevede che il giudice debba comunque decidere.

Come si legge nella Relazione, « l'obiettivo » è quello « di salvaguardare, pur nel rispetto delle indicazioni della Corte, le esigenze social-preventive nei confronti della criminalità organizzata e di difesa sociale e di scongiurare che il percorso di frontale contrasto della criminalità organizzata venga disarticolato a causa di mal interpretati e mal metabolizzati principi relativi alla funzione rieducativa della pena », a proposito della quale si aggiunge che « deve essere temperata con le esigenze di sicurezza della collettività e con le esigenze social-preventive »: ancora, si afferma che « la... proposta di legge si prefigge di riaffermare e di valorizzare anche la funzione social-preventiva, retributiva e punitiva della pena ». Una terminologia non impeccabile, ma espressiva di una scelta politico-legislativa di fondo: quella di correggere le cattive interpretazioni del principio enunciato nell'art. 27 co. 3 Cost. – così vengono giudicate le interpretazioni fornite dalla Corte costituzionale, che da tempo ha preso le distanze dalla teoria plurifunzionale della pena⁹⁹ – e di prevenire ulteriori 'cattive metabolizzazioni' di quel principio.

⁹⁹ Cfr. *supra*, § 10, nt. 50.

17.4. Una quarta *proposta di legge* di modifica dell'art. 4 *bis* ord. penit. è stata presentata il 13 ottobre 2021, primo firmatario il deputato Luca Paolini, della Lega¹⁰⁰.

Alcuni punti salienti.

a) La proposta di legge fornisce una chiara indicazione in merito alla *natura dell'onere imposto all'istante*: gli « elementi tali da escludere la sussistenza o l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ovvero il pericolo del ripristino di tali collegamenti » devono essere « *allegati dall'istante* ». Provarli rimane dunque compito del giudice, il quale, d'altra parte, potrà acquisire autonomamente altri elementi (art. 4 *bis* co. 1 *bis* lett. *b* ord penit., nella versione dell'art. 1 co. 1 lett. *b* della proposta di legge).

b) Si prevede un'ampia gamma di *indicatori* che vengono proposti alla valutazione del giudice ai fini dell'applicazione degli istituti di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. (art. 1 *bis*.1 ord. penit., nella versione dell'art. 1 co. 1 lett. *b* della proposta di legge): di *tutti* quegli istituti, dal lavoro all'esterno alla liberazione condizionale. Si tratta di elementi – la cui acquisizione non è peraltro condizione necessaria per la decisione finale – che possono parlare sia a favore sia contro la concessione. Tra molti, spicca « l'aver fornito indicazioni idonee all'identificazione dei soggetti, delle reti e delle metodologie utilizzati, anche da terzi, per riciclare o reimpiegare proventi economici di natura illecita ».

c) Si estendono ai familiari e alle « persone collegate » al condannato non collaborante gli *accertamenti patrimoniali* previsti dalla normativa antimafia (art. 1 *bis*.2 ord. penit., nella versione dell'art. 1 co. 1 lett. *b* della Proposta di legge).

d) Quanto agli *interlocutori del giudice ai fini della concessione dei benefici*, in primo luogo si allarga la loro cerchia: accanto al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato, compaiono gli omologhi comitati provinciali relativi al luogo di residenza precedente all'ingresso in carcere e al luogo in cui il detenuto intende stabilire la sua residenza (art. 4 *bis* co. 2 ord. penit., nella versione dell'art. 1 co. 1 lett. *c* della proposta di legge). Si prevedono inoltre più ampie possibilità di proroga del termine di trenta giorni dalla richiesta di informazioni da parte del giudice (art. 4 *bis* co. 3 ord. penit., nella versione dell'art. 1 co. 1 lett. *e* della Proposta di legge). Soprattutto, si attribuisce al *Procuratore nazionale antimafia* e al *procuratore distrettuale* il potere di esprimere *parere negativo, con efficacia vincolante*¹⁰¹, in ordine all'assegnazione del detenuto al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative (art. 4 *bis* co. 3 *bis* ord. penit., nella versione dell'art. 1 co. 1 lett. *f* della Proposta di legge): a tale potere di veto resta estranea, se ben intendo, la sola liberazione condizionale.

¹⁰⁰ Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Paolini, Turri, Bisa e altri, *Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, presentata il 13 ottobre 2021, AC 3315, www.camera.it.

¹⁰¹ La proposta di legge Paolini, sul punto, va ben oltre quanto previsto dal diritto vigente, ponendosi, fra l'altro, in antitesi radicale con la proposta Bruno Bossio: cfr. *supra*, § 17.1.

Nell'insieme, la proposta di legge Paolini – non diversamente dalle proposte Ferraresi e Delmastro Delle Vedove – esprime soprattutto la volontà di arginare gli effetti sull'art. 4 *bis* ord. penit. prodotti dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ne dà conferma la Relazione, nella quale si afferma a chiare lettere che la proposta di legge « mira a dare una risposta alle obiezioni del Giudice delle leggi nazionale e della Cedu ». Gran parte della Relazione è dedicata a mettere in evidenza i « risultati operativi » dell'incentivo alla collaborazione derivante dall'art. 4 *bis* ord. penit.: allentare le maglie del 4 *bis* significherebbe, secondo la Relazione, « perdere una delle poche ed efficaci armi che lo Stato ha contro organizzazioni criminali – sconosciute in altre parti dell'Europa – che percepiscono se stesse, e sono percepite, come vere e proprie 'istituzioni' presenti in alcune zone del territorio nazionale da oltre un secolo ». Un rilievo che prelude ad una critica alla stessa Corte di Strasburgo, alla quale si imputa di non avere una corretta percezione dell'entità e della qualità del fenomeno mafioso nel nostro Paese.

18. Conclusioni.

18.1 Dal 2019, dopo che la Corte Edu aveva pronunciato la sentenza *Viola c. Italia* e la Corte costituzionale la sentenza n. 253/2019, per l'*ergastolo ostativo* sembrava arrivato il momento della resa dei conti¹⁰².

Con l'ordinanza n. 97/2021 la Corte costituzionale ha invece 'congelato' tale forma di ergastolo, pur avendone *accertato l'illegittimità costituzionale*. Lo ha collocato in una sorta di limbo, per un arco di tempo che potrebbe essere di un anno dal deposito dell'ordinanza: potrebbe dunque arrivare, come si è detto, fino a maggio 2022.

La strada verso il superamento dell'*ergastolo ostativo* è dunque aperta, ma appare irta di difficoltà¹⁰³. La parola è passata al legislatore, chiamato a una riforma dell'art. 4 *bis* che dia attuazione al monito della Corte costituzionale. Come si è visto, si fronteggiano in Parlamento proposte di legge che esprimono visioni assai distanti l'una dall'altra: alcune proposte tendono non ad attuare, bensì a 'sterilizzare', nella sostanza, le indicazioni della Corte costituzionale, facendosi interpreti del timore che la nuova disciplina possa essere avvertita dalla pubblica opinione come un abbassamento della guardia di fronte alla criminalità organizzata¹⁰⁴.

¹⁰² Cfr. DOLCINI (2020-2).

¹⁰³ Cfr. MANNA (2021), pp. 24 ss.

¹⁰⁴ Tale timore, d'altra parte, è spesso alimentato da voci autorevoli della stessa magistratura. Basti rammentare, ad esempio, quanto scriveva su un quotidiano Giancarlo Caselli, commentando la sentenza *Viola c. Italia*: « Quanto meno con fortissime e tremende probabilità, stravolgere l'*ergastolo ostativo*, per i mafiosi che pentendosi non hanno spezzato le catene che li vincolano in perpetuo al clan, equivarrebbe... (ontologicamente!) ad armarli di nuovo, inceppando nel contempo lo schema che facilita le collaborazioni. Un pericolo concreto per l'Italia e un rischio che l'Europa (stante la penetrazione della mafia ovunque) non si può permettere. Se non a prezzo di una "dimissione dalla realtà" che causerebbe un pernicioso "*summum ius, summa iniuria*" ». Così CASELLI (2019).

È difficile prevedere quale sarà l'esito del confronto in atto¹⁰⁵. Se la riforma andrà in porto, compito della Corte «sarà quello di verificare *ex post* la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte». Se invece le forze politiche non troveranno un punto di incontro e la riforma si arenerà in Parlamento, la Corte costituzionale non potrà fare a meno di affrontare nel merito le questioni già portate al suo giudizio.

Il ruolo della Corte costituzionale, per le sorti dell'ergastolo ostativo, rimarrà comunque centrale¹⁰⁶.

18.2. Mentre il problema dell'ergastolo ostativo è tuttora aperto, ancora più lontano appare il momento in cui si potrà riproporre seriamente al legislatore il tema dell'abolizione dell'*ergastolo comune* e della sua sostituzione con una pena temporanea di lunga durata¹⁰⁷: la svolta nella legge dovrà essere preparata sul piano culturale¹⁰⁸, attraverso un processo ancora tutto da realizzare, che porti non solo il giurista, ma ogni cittadino ad acquisire consapevolezza del carattere demagogico dell'equazione tra carcere e sicurezza collettiva. La stessa memoria del referendum sull'ergastolo del 1981, allorché oltre il 77% dei votanti si pronunciò contro l'abolizione della pena perpetua¹⁰⁹, ammonisce contro qualsiasi tentazione di fughe in avanti: a quarant'anni da quell'iniziativa, nulla fa pensare ad un orientamento dell'opinione pubblica meno favorevole alla pena perpetua.

Abbiamo appreso dal Censis che, nella società italiana del 2020, quasi il 50% della popolazione italiana (precisamente, il 43,7%) auspicava la reintroduzione della pena capitale¹¹⁰: verosimilmente, dunque, il favore per l'ergastolo oggi è ancora più ampio e condiviso di quanto emerso da quell'improvvido referendum.

¹⁰⁵ Un ulteriore contributo alla riforma dell'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. è venuto dalla Fondazione Giovanni Falcone, la cui presidenza – con la collaborazione di Antonio Balsamo e Fabio Fiorentin – ha elaborato una proposta di legge inviata il 23 ottobre 2021 ai componenti della Commissione Giustizia della Camera. Il testo della proposta di legge è reperibile in *Sist. pen.*, 2 novembre 2021; a commento, cfr. DOLCINI (2021-3).

¹⁰⁶ L'avvio della discussione sulla riforma è fissato per il 16 novembre alla Camera dei deputati. Cfr. MILELLA (2021).

¹⁰⁷ Una meditata proposta di questo tenore è venuta di recente da FIANDACA (2021), pp. 170 ss.: fra i tratti caratterizzanti di tale proposta, un ammontare massimo della pena di venticinque anni (o di poco superiore), la previsione per legge dell'obbligo di verifiche periodiche dell'evoluzione della personalità del condannato, nonché di un riesame approfondito da compiersi dopo dieci-quindici anni di esecuzione, con possibilità di ritorno in libertà del condannato.

¹⁰⁸ Di « una pubblica opinione tendenzialmente assai più sensibile all'allarme-criminalità, che non ad una esigenza di mitigazione del rigore punitivo », nonché di « un clima politico-culturale generale, soggetto purtroppo a pulsioni populiste in chiave di estremismo punitivista », parla FIANDACA (2021), p. 164 e p. 168. Su ergastolo e pubblica opinione, può vedersi, tra gli altri, DOLCINI (2019-1), pp. 42 ss. Ricordo quanto scriveva, in relazione alla Russia di fine Ottocento, Anton Cechov: « Per quanto consapevoli che l'ergastolo sia un provvedimento retrogrado e insensato, non disponiamo ancora delle forze necessarie per porre rimedio a una simile disgrazia... Il disinteresse nei confronti di chi langue in cella o in esilio risulta del tutto incomprensibile alla luce dei fondamenti cristiani del nostro Stato ». Così CECHOV (1895), VII.

¹⁰⁹ Cfr. DOLCINI (2019-1), pp. 33 ss., a cui si rinvia anche per i risultati di un sondaggio svoltosi nel 2014 sugli orientamenti dei cittadini italiani in tema di ergastolo.

¹¹⁰ Cfr. Censis, 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2020. In proposito, cfr. XHUNGA (2020).

Bibliografia

- AEBI, Marcelo F., TIAGO, Mélanie M. (2020): "Space I – 2020, Prison Populations", wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports.
- ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (eds.) (2021): "Contro gli ergastoli" (Roma, Futura).
- BARAZZETTA, Aurelio (2021): "Commento all'art. 416 bis.1 c.p.", in DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2021-1).
- BARBERO, Federica (2019): "La (seconda) audace sentenza in tema di concessione di benefici penitenziari: dalla Consulta un forte richiamo alla finalità rieducativa della pena", www.giurisprudenzapenale.com.
- BELFIORE, Elio (2018): "L'introduzione del delitto di tortura", *Arch. pen.*, www.archiviopenale.it.
- BERNARDI, Silvia (2020): "Sull'incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia: in margine a Corte cost. sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253", *Osservatorio costituzionale AIC*, www.osservatorioaic.it, 3 marzo 2020.
- BERNARDONI, Pietro (2017): "I molteplici volti della compassione: la Grande Camera della Corte di Strasburgo accetta le spiegazioni dei giudici inglesi in materia di ergastolo senza possibilità liberazione anticipata", *Dir. pen. cont.*, 11 aprile 2017.
- BERNASCONI, Alessandro (1995): "La collaborazione processuale" (Milano, Giuffrè).
- BONTEMPELLI, Manfredi (2017): "Diritto alla rieducazione e libertà di non collaborazione", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1527 ss.
- BORTOLATO, Marcello (2020): "Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la strada è ancora lunga", in *Dir. pen. proc.*, p. 632 ss.
- BRICOLA, Franco (ed.) (1977): "Il carcere riformato" (Bologna, Il Mulino).
- BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (eds.) (2019): "Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti", Atti del Seminario, Ferrara, 27 settembre 2019, www.forumcostituzionale.it.
- BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (eds.) (2020): "Il fine e la fine della pena, Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale", Atti del Seminario, Ferrara, 25 settembre 2020, www.forumcostituzionale.it.
- CAPUTO, Giuseppe (2015): "Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti?", www.costituzionalismo.it, 16 luglio 2015.
- CARACENI, Lina (2020): "Palingenesi costituzionale del trattamento rieducativo: cade il vessillo securitario dell'art. 58-quater comma 4 ord. penit.", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 343 ss.
- CASELLI, Giancarlo (2019): "Quelle regole spezzano la forza dei clan. Farne a meno significa armarli di nuovo", *Il fatto quotidiano*, 6 ottobre 2019.
- CATANI, Andrea (2020): "Il regime giuridico dell'ergastolo ostativo alla luce del dialogo tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo. Problematiche e prospettive", *Rivista AIC*, n. 4/2020, pp. 427 ss., 25 novembre 2020.
- CECHOV, Anton (1895): "L'isola di Sachalin", ed. digitale it. 2017, www.adelphi.it.
- CESARI, Claudia (2019): "Commento all'art. 58 ter", in DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco (2019), pp. 836 ss.
- CHIAVARIO, Mario (2017): "Un'esigenza di civiltà... senza dimenticare le vittime", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1512 ss.
- CHIAVARIO, Mario (2020): "La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali", *Osservatorio costituzionale AIC*, www.osservatorioaic.it, 4 febbraio 2020.
- COLELLA, Angela (2011): "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti", *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, pp. 221 ss.
- COLELLA, Angela (2018): "Il nuovo delitto di tortura", *Dir. pen. cont.*, 26 aprile 2018.
- COPPETTA, Maria Grazia (2019): "Commento all'art. 33", in DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco (eds.) (2019), pp. 441 ss.

CORLEONE, Franco (2021): “La pena dell’ergastolo in Parlamento”, in ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (2021), pp. 1 ss.

CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (2012): “Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere” (Roma, Ediesse).

CREMONESI, Luca (2003): “La consulta ‘stoppa’ la rieducazione”, *Diritto e Giustizia*, n. 19, pp. 14 ss.

DELLA BELLA, Angela (2016): “Il ‘carcere duro’ tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali” (Milano, Giuffrè).

DELLA BELLA, Angela (2021): “Commento all’art. 22 c.p.”, in DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2021), vol. I, pp. 371 ss.

DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco (eds.) (2019): “Ordinamento penitenziario commentato”, VI ed. (Milano, Wolters Kluwer – CEDAM).

DE VITO, Riccardo (2020): “Mancata collaborazione e permessi premio: cade il muro della presunzione assoluta”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 349 ss.

DODARO, Giandomenico (2020): “L’onere di collaborazione con la giustizia per l’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis, comma 1, ord. penit. di fronte alla Costituzione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 259 ss.

DOLCINI, Emilio (1988): “Codice penale”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, IV ed., vol. II, pp. 270 ss. (Torino, Utet).

DOLCINI, Emilio (2017): “L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1500 ss.

DOLCINI, Emilio (2018): “Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)”, *Dir. pen. cont.*, 18 luglio 2018.

DOLCINI, Emilio (2019-1): “La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni”, in DOLCINI, Emilio, FASSONE, Elvio, GALLIANI, Davide, PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, PUGIOTTO, Andrea (2019), pp. 36 ss.

DOLCINI, Emilio (2019-2): “Pena e Costituzione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 3 ss., nonché in DOLCINI, Emilio, FIORENTIN, Fabio, GALLIANI, Davide, MAGI, Raffaello, PUGIOTTO, Andrea (2020), pp. 11 ss.

DOLCINI, Emilio (2019-3): “Dalla Corte Edu una nuova condanna per l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 925 ss.

DOLCINI, Emilio (2019-4): “Quale futuro per la pena carceraria?”, *Sist. pen.*, fasc. 11, pp. 21 ss.

DOLCINI, Emilio (2020-1): “Ergastolo ostativo, liberazione condizionale, diritto alla speranza”, in BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (2020), pp. 124 ss.

DOLCINI, Emilio (2020-2): “L’ergastolo ostativo alla resa dei conti? Impossibile ogni compromesso con l’idea dello ‘scopo’”, in *Studi in onore di L. Monaco*, pp. 375 ss.

DOLCINI, Emilio (2021-1): “L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti”, *Sist. pen.*, 25 maggio 2021.

DOLCINI, Emilio (2021-2): “La pena nell’ordinamento italiano, tra prevenzione e repressione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 383 ss.

DOLCINI, Emilio (2021-3): “Reati ostativi e collaborazione con la giustizia: la proposta di riforma della Fondazione Falcone”, *Sist. pen.*, 2 novembre 2021.

DOLCINI, Emilio, FASSONE, Elvio, GALLIANI, Davide, PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, PUGIOTTO, Andrea (2019): “Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale” (Torino, Giappichelli).

DOLCINI, Emilio, FIORENTIN, Fabio, GALLIANI, Davide, MAGI, Raffaello, PUGIOTTO, Andrea (2020): “Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e art. 41-bis” (Torino, Giappichelli).

DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (eds.) (2021): “Codice penale commentato”, V ed. (Milano, Wolters Kluwer).

EUSEBI, Luciano (2017): “Ostativo del fine pena, ostativo della prevenzione. Aporie dell’ergastolo senza speranza per il non collaborante”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1515 ss.

FASSONE, Elvio (1984): “Riduzioni di pena ed ergastolo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 799 ss.

FASSONE, Elvio (2015): “Fine pena: ora” (Palermo, Sellerio).

FERRAJOLI, Luigi (1992): “Ergastolo e diritti fondamentali”, *Dei delitti e delle pene*, fasc. 2, pp. 79 ss.

FIANDACA, Giovanni (2021): "Al posto degli ergastoli", in ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (eds.) (2021), pp. 163 ss.

IORELLI, Piero (1966): "Ergastolo (storia)", *Enc. Dir.*, vol. XV, pp. 223 ss.

FIORNTIN, Fabio (2018): "L'ergastolo 'ostativo' ancora davanti al giudice di Strasburgo", *Dir. pen. cont.*, 14 marzo 2018.

FIORNTIN, Fabio (2020): "Preclusioni penitenziarie e permessi premio", *Cass. pen.*, pp. 1019 ss.

FLICK, Giovanni Maria (2017): "Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1505 ss.

FLORA, Giovanni (2017): "Abuso di pubblici poteri e tutela dei diritti del cittadino: dagli abusi dei torturatori agli abusi del legislatore. Note a margine dell'introduzione di un'esangue fattispecie di tortura", *Indice pen.*, pp. 980 ss.

GALLIANI, Davide (2014): "The right to hope. La sentenza 'Vinter e altri c. Regno unito' della Corte di Strasburgo", *Studium iuris*, fasc. IV, pp. 404 ss.

GALLIANI, Davide (2018): "Ponti, non muri. Qualche ulteriore riflessione sull'ergastolo ostativo", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1158 ss.

GALLIANI, Davide (2019): "La forza della democrazia è non avere paura. L'ergastolo ostativo e Viola v. Italia n. 2 della Corte di Strasburgo", *www.giustiziasieme.it*, 18 giugno 2019.

GALLIANI, Davide (2021-1): "Gli ergastoli altrove. Ovvero: la pena perpetua nel mondo", in ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (2021), pp. 109 ss.

GALLIANI, Davide (2021-2): "Il chiaro e lo scuro. Primo commento all'ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo", *Giustizia insieme*, 20 maggio 2021.

GALLIANI, Davide, MAGI, Raffaello (2020): "Permesso premio e regime ostativo. La Corte costituzionale si è espressa, ora la parola passa ai giudici", *Quaderni cost.*, p. 134 ss.

GALLIANI, Davide, PUGIOTTO, Andrea (2017): "Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?", *Rivista AIC*, n. 4/2017, pp. 5 ss.

GALLIANI, Davide, PUGIOTTO, Andrea (2019): "L'ergastolo ostativo non supera l'esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2)", *Osservatorio costituzionale AIC*, *www.osservatorioaic.it*, 6 agosto 2019.

GALLO, Ettore (1994): "Un primo passo per il superamento dell'ergastolo", *Giur. cost.*, pp. 1267 ss.

GALLUCCI, Enrico (2018): "Il potere di clemenza individuale durante le Presidenze Napolitano e Mattarella", in ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (2018), pp. 297 ss.

GALLUCCIO, Alessandra (2018): "Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena", *Questione Giust.*, 16 luglio 2018.

GATTA, Gian Luigi (2017), "Superare l'ergastolo ostativo: tra nobili ragioni e sano realismo", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1495 ss.

GIANFILIPPI, Fabio (2021): "Ergastolo ostativo: incostituzionalità esibita e ritardi del legislatore. Prime note all'ordinanza 97/2021", *Questione Giust.*, 27 maggio 2021.

GIOSTRA, Glauco (2014): "Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale", *Questione Giust.*, 27 giugno 2014.

GIOSTRA, Glauco (2020): "Verso un'incostituzionalità prudentemente bilanciata? Spunti per una discussione", in BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (2020), pp. 37 ss.

GREVI, Vittorio (1984): "Sulla configurabilità di una liberazione condizionale 'anticipata' per i condannati all'ergastolo", *Foro it.*, pt. I, pp. 19 ss.

GREVI, Vittorio (ed.) (1988): "L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986, n. 663)" (Padova, CEDAM).

GREVI, Vittorio (ed.) (1994): "L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza" (Padova, CEDAM).

KALB, Luigi (2019): "Dal 'monito' al legislatore alla declaratoria di illegittimità: una sentenza 'annunciata' in materia di preclusione automatica all'accesso ai benefici penitenziari", *Giur. cost.*, pp. 2965 ss.

LONGO, Andrea (1999): "Brevi osservazioni sui rapporti tra ergastolo e liberazione condizionale

suggerite dalla sentenza n. 161/97", *Giur. it.*, pp. 121 ss.

MALAVASI, Gianluca (2020): "Il problema del permesso premio ai condannati per fatti gravi pur senza la collaborazione con la giustizia", *Arch. pen.*, fasc. 1, www.archiviopenale.it.

MANGINI, Ruffo, GABRIELI, Francesco Pantaleo, COSENTINO, Ubaldo (eds.) (1930): "Codice penale illustrato con i lavori preparatori" (Roma, Tipografia della Camera dei Deputati).

MANNA, Adelmo (2021): "Ergastolo, ergastolo ostatico, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai interrotto, ma pieno di asperità", *Arch. pen.*, fasc. 3, www.archiviopenale.it.

MARGARITELLI, Monica (1994): "'Limitata partecipazione al fatto criminoso' e accesso ai benefici penitenziari", *Giur. cost.*, pp. 3208 ss.

MARGARITELLI, Monica (1995): "La 'politica penitenziaria' della Corte costituzionale: una progressione lenta ma inesorabile", *Giur. cost.*, pp. 3693 ss.

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2021): "Manuale di diritto penale, pt. gen.", X ed. (Milano, Giuffrè).

MAURI, Diego (2019-1): "Nessuna speranza senza collaborazione per i condannati all'ergastolo ostatico? Un primo commento a Viola c. Italia (n. 2)", www.sidiblog.org, 13 giugno 2019.

MAURI, Diego (2019-2): "'Scacco' all'ergastolo ostatico: brevi note a margine della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Viola c. Italia (n. 2) e del suo impatto sull'ordinamento italiano", www.osservatoriosullefonti.it, n. 3.

MAURI, Diego (2021): "La prevista censura dell'ergastolo ostatico non andrà in onda: al suo posto un «invito al legislatore»", *SIDIBlog*, 27 maggio 2021.

MAZZOLA, Alessandra (2020): "Decide che deciderà! La Corte costituzionale torna a adoperare la tecnica inaugurata con il "caso Cappato", *Consultaonline*, fasc. 3, pp. 545 ss., 6 ottobre 2020.

MENGHINI, Antonia (2020): "Permesso premio: la Consulta apre un varco nell'art. 4 bis 1° comma, ord. pen.", *Giur. it.*, pp. 410 ss.

MENGOZZI, Marta (2021): "Un passo avanti e uno indietro: la Consulta sull'ergastolo ostatico opta per il rinvio con monito", *Diritti comparati*, 20 maggio 2021.

MICHETTI, Michela (2019): "L'accesso ai permessi premio tra finalità rieducativa della pena ed esigenze di politica criminale", *Giur. cost.*, pp. 3124 ss.

MILELLA, Liana (2021): "Ergastolo ostatico, è guerra nella maggioranza", *La Repubblica*, 10 novembre 2021.

MOCCIA, Sergio (1995): "La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale" (Napoli, ESI).

MORI, Marina Silvia, ALBERTA, Valentina (2019): "Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostatico", www.giurisprudenzapenale.com, 13 giugno 2019.

MORRONE, Adriano (2003): "Liberazione condizionale e limiti posti dall'art. 4 bis ord. penit.", *Dir. pen. proc.*, pp. 1351 ss.

MORRONE, Adriano (2021): "Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte costituzionale con l'ord. n. 97 del 2021", *Consulta Online*, 12 maggio 2021.

MUSUMECI, Carmelo, PUGIOTTO, Andrea (2016): "Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostatico" (Napoli, Editoriale scientifica).

NEPPI MODONA, Guido (2017): "Ergastolo ostatico: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1509 ss.

ONIDA, Valerio (2021): "Prefazione" a ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (eds.) (2021), pp. VII ss.

PADOVANI, Tullio (2018): "Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente", in PALIERO, Carlenrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gianluigi (eds.) (2018), vol. I, pp. 29 ss.

PAGELLA, Cecilia (2020): "Il carcere in Europa: pubblicato il rapporto Space I 2019", *Sist. pen.*, 26 aprile 2020.

PALAZZO, Francesco (2014): "Fatti e buone intenzioni", *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2014.

PALAZZO, Francesco (2019): "L'ergastolo ostativo nel fuoco della *quaestio legitimitatis*", in BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (2019), p. 1 ss.

PALIERO, Carlenrico (2018): "Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire", in PALIERO, Carlenrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 69 ss.

PALIERO, Carlenrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gianluigi (eds.) (2018): "La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di E. Dolcini" (Milano, Giuffrè).

PALMA, Mauro, "Prefazione", in DOLCINI, Emilio, FASSONE, Elvio, GALLIANI, Davide, PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo, PUGIOTTO, Andrea (2019), pp. XI ss.

PAVARINI, Massimo (1976): "La Corte costituzionale di fronte al problema penitenziario: un primo approccio in tema di lavoro carcerario", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 262 ss.

PAVARINI, Massimo (1977): "La nuova disciplina del lavoro carcerario nella riforma dell'ordinamento penitenziario", in BRICOLA, Franco (1977), pp. 105 ss.

PELISSERO, Marco (2018): "Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1359 ss.

PELISSERO, Marco (2019): "Verso il superamento dell'ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari", *www.sidiblog.org*, 14 giugno 2019.

PELISSERO, Marco (2021): "Il percorso sospeso: la posta in gioco 'radicale' dell'ergastolo ostativo", *Dir. pen. proc.*, pp. 1001 ss.

PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo (2016): "I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015)", a cura di Davide Galliani (Torino, Giappichelli).

PISANI, Mario (2010): "Note brevi su temi penalistici", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 340 ss.

PISANI, Mario (2016), "La pena dell'ergastolo", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 575 ss.

PUGIOTTO, Andrea (2017): "Tre telegrammi in tema di ergastolo ostativo", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1518 ss.

PUGIOTTO, Andrea (2018): "Una legge 'sulla' tortura, non 'contro' la tortura. Riflessioni costituzionali suggerite dalla l. n. 110 del 2017", *Quaderni cost.*, fasc. 2, pp. 389 ss.

PUGIOTTO, Andrea (2020-1): "La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell'ostatività penitenziaria", *www.forumcostituzionale.it*, 4 febbraio 2020.

PUGIOTTO, Andrea (2020-2): "Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019", *Rivista AIC*, n. 1/2020, pp. 501 ss., 20 marzo 2020

PUGIOTTO, Andrea (2021): "L'ergastolo ostativo al capolinea? Una mappa per orientarsi, in attesa della sentenza costituzionale", *Studium iuris*, pp. 139 ss.

PULITANÒ, Domenico (1981): "Ergastolo e pena di morte. Le 'massime pene' tra referendum e riforma", *Dem. dir.*, pp. 155 ss.

RANDAZZO, Barbara (2021): "La versione di Strasburgo. Gli ergastoli nella giurisprudenza della Corte Edu", in ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (2021), pp. 65 ss.

RICCI, Alessandro (2020-1): "Riflessioni sull'interesse del condannato per delitto ostativo e non collaborante all'accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019", *www.giurisprudenzapenale.com*.

RICCI, Alessandro (2020-2): "Ancora sul rapporto tra permessi premio e sentenza costituzionale n. 253 del 2019: sì al riconoscimento di interesse per il giudizio ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p., ma con qualche incertezza ancora da eliminare", *www.giurisprudenzapenale.com*.

RISICATO, Lucia (2015): "La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 1238 ss.

RISICATO, Lucia (2021): "L'incostituzionalità riluttante dell'ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 651 ss.

RUGA RIVA, Carlo (2002): "Il premio per la collaborazione processuale" (Milano, Giuffrè).

RUOTOLO, Marco (1995): "L'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica", *Giur. it.*, pp. 358 ss.

RUOTOLO, Marco (2019), "Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale", *Sist. pen.*, 12 dicembre 2019.

RUOTOLO, Marco (2020): "L'ergastolo ostativo è costituzionale?", in BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (2020), pp. 1 ss.

SALTELLI, Carlo, ROMANO-DI FALCO, Enrico (1940): "Commento teorico-pratico del nuovo Codice penale" (Torino, Unione Tipografico-editrice).

SANTALUCIA, Giuseppe, MARCHETTI, Maria Riccarda (2019): "Commento all'art. 21", in DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco (2019), pp. 339 ss.

SANTINI, Serena (2019): "Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta 'via di scampo': dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana", *Dir. pen. cont.*, 1° luglio 2019.

SFERLAZZA, Ottavio (2021): "Riflessioni a margine della ordinanza della Corte Costituzionale n.97/2021 sull'ergastolo ostativo: molti dubbi e poche certezze", *Questione giust.*, 24 giugno 2021.

SIRACUSANO, Fabrizio (2021): "Affidamento in prova al servizio sociale del condannato, per reati diversi da quelli di 'ambito mafioso', non collaborante con la giustizia: un'altra questione, circa la tenuta del modello preclusivo imposto dall'art. 4-bis comma 1 ord. penit., approda al sindacato della Corte costituzionale", *Sist. pen.*, 26 ottobre 2021.

STELLA, Angela (2021): "Ergastolo: il trucco 5S per beffare la Consulta", *Il Riformista*, 19 maggio 2021.

TALINI, Silvia (2019): "Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa: una nuova sentenza additiva ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale", *www.giurcost.org*, 18 dicembre 2019.

TRAVAGLIA CICIRELLO, Teresa (2019): "La funzione rieducativa della pena, le rigidità dell'ergastolo e l'opera correttiva della giurisprudenza costituzionale", *Dir. pen. proc.*, pp. 363 ss.

VAN ZYL SMIT, Dirk, APPLETON, Catherine (2019): "Life Imprisonment. A Global Human Rights Analysis" (Cambridge, Harvard University Press).

VARRASO, Gianluca (2004): "Ergastolo, liberazione condizionale ed art. 4 bis ord. penit.: la parola di nuovo alla Consulta", *Giust. pen.*, pt. I, pp. 81 ss.

VIGANÒ, Francesco (2012): "Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 Cedu: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della corte di Strasburgo", *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2012.

VIGANÒ, Francesco (2021): "La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale" (Torino. Giappichelli).

VON JHERING, Rudolph (1972), "Lo scopo nel diritto", 1877, ed. it. 1972 (Torino, Einaudi).

WOODCOCK, Henry John (2021): "Qualche considerazione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di 'ergastolo ostativo'", in *Questione Giust.*, 26 maggio 2021.

XHUNGA, Stela (2020): "L'Italia del Censis e quella voglia di pena di morte", *www.fondazionecriticasociale.org*, 7 dicembre 2020.

ZAGREBELSKY, Vladimiro (2019): "La pena detentiva «fino alla fine» e la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali", in BRUNELLI, Giuditta, PUGIOTTO, Andrea, VERONESI, Paolo (2019), pp. 15 ss.